

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA VALLE D’AOSTA

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

(PTPC)

Triennio 2025-2027

1. Introduzione

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - che, in attuazione dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, cd. “*legge Madia*”) ha disposto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare la modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in tema di trasparenza e della L. 6 novembre 2012 n. 190 in tema di prevenzione della corruzione - ha definitivamente sancito l'applicabilità agli Ordini ed ai Collegi Professionali di tali normative “*in quanto compatibili*”.

Dette conclusioni erano peraltro già state raggiunte dall’ANAC nell'ambito della delibera n. 145 pubblicata in data 21 ottobre 2014: il documento, ribadendo l'appartenenza degli Ordini alla categoria degli Enti Pubblici non economici di cui all'art. 1 comma II D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165[[1]](#footnote-1), conclude disponendo l'obbligo per gli stessi, di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale della Trasparenza, di procedere con la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché, da ultimo, di attenersi ai divieti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39[[2]](#footnote-2).

Ad oggi il comma 2 dell’art. 2-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - introdotto dal menzionato D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 - stabilisce espressamente, in materia di trasparenza, che “*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni* […]***si applica anche****, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e* ***agli ordini professionali***[…]”.

Con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione, il comma 2-*bis* dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - anch’esso introdotto dal D. D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - dispone che “*Il Piano nazionale anticorruzione (…) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (…) ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,* ***e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33****, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione (…)*”.

Di fatto l’estensione dell’applicazione delle suddette disposizioni agli Ordini ed ai Collegi Professionali è stabilita tramite un rinvio all’art. 2-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

In sintesi, gli Ordini ed i Collegi professionali sono oggi tenuti:

* a predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (*PTPC*), ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012 n. 190;
* a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
* ad adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (tra i quali quello di collocare nella *home page* del proprio sito istituzionale un’apposita sezione denominata “*Amministrazione trasparente*”, al cui interno pubblicare i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni dell'ANAC);
* a garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 come riformulato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
* ad attenersi ai divieti in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
* a predisporre – qualora abbiano dei dipendenti – il Codice di comportamento di cui all’art. 54 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
* a predisporre il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO) se tenuti per Legge oltre, alla sottosezione anticorruzione e trasparenza, anche tutte le altre sottosezioni di cui al D.M. 30 giugno 2022 “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività ed organizzazione*” (in tal senso il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall’ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

Facendo seguito a diverse richieste di parere succedutesi nel corso degli anni, l’ANAC, con **Delibera del 24 novembre 2021 n. 777**, ha previsto **semplificazioni riguardo l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali ed in materia di prevenzione della corruzione per gli Ordini ed i Collegi Professionali con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta**.

**Entrambe le disposizioni si applicano all’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**.

Con riferimento alla normativa anticorruzione la citata Delibera ha previsto che gli Ordini ed i Collegi Professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

1. ferma restando la durata triennale, adottare il Piano e, nell’arco del triennio, confermarne, con apposito atto, la versione in vigore senza doverne predisporre una nuova (in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli Comuni). Detta facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti ovvero di ipotesi di significative disfunzioni amministrative intercorse durante l’anno di riferimento nonché di modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
2. nell’identificare le aree a ischio corruttivo limitarsi a considerare quelle previste dall’art. 1 comma VI della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, quali, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nell’Approfondimento III – “Ordini e Collegi Professionali” – di cui alla Parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (formazione professionale continua; rilascio pareri di congruità; indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici);
3. nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione specificare chiaramente, con riferimento a ciascuna misura, soltanto alcuni elementi ed in particolare: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione ed i tempi di monitoraggio sull’attuazione della stessa.

L’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, in considerazione dell’approfondimento avviato in vista dell’adozione del presente Piano, ritiene di poter mantenere la struttura indicata dall’ANAC nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 rinunciando alle semplificazioni indicate ai punti b) e c).

Quanto alla facoltà di cui al punto a), senz’altro adeguata ad una realtà quale quella dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, la possibilità di avvalersene verrà valutata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione unitamente al Consiglio di anno in anno.

Ciò premesso si evidenzia come il presente documento costituisca il secondo aggiornamento al **Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta** adottato per la prima volta con riferimento al triennio 2023 – 2025. Il documento recepisce le indicazioni di cui alla **Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019** con cui l’ANAC ha adottato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019** (*atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2* bis *Legge 6 novembre 2012 n. 190*) nonché di cui alla **Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023** con cui è stato adottato il **Piano Nazionale Anticorruzione** – **PNA 2022** in attuazione di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Mediante il primo documento citato, l’Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all’adozione dello stesso l’ANAC aveva specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni hanno previsto la necessità di adottare un nuovo approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive.

Il Piano Nazionale 2022 ha confermato i criteri per impostare la valutazione dei rischi introducendo alcune semplificazioni per gli Enti con meno di 50 dipendenti come l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta. In particolare, l’ANAC ha individuato, con riferimento a detti enti, alcune priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure individuando in particolare:

1. processi rilevanti per l’attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali (trattandosi di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea);
2. processi direttamente collegati ad obiettivi di *performance*;
3. processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche cui vanno ricondotti, ad esempio, i processi relativi ai contratti pubblici ed alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati.

In considerazione delle caratteristiche dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, allo stato, l’aspetto che può assumere rilevanza è quello di cui al punto c). Obiettivi di *performance* non sono previsti non essendo l’Ordine dotato di personale dipendente. Ad oggi neppure il primo punto risulta applicabile in quanto l’Ordine non dispone di fondi PNRR.

Il presente Piano analizza in ogni caso, assumendo l’approccio più cautelativo possibile, i singoli processi in cui si può suddividere l’attività tipica dell’Ordine ed individua le misure volte a minimizzare i rischi individuati.

Tale impostazione, in linea con quanto indicato dall’ANAC, tiene comunque necessariamente conto delle ridotte dimensioni dell’Ente che, come anticipato, non ha dipendenti e deve concentrare attività e responsabilità in capo a pochi soggetti. Detta circostanza, tuttavia, consente al tempo stesso una maggiore possibilità di controllo da parte delle funzioni dedicate.

Il documento recepisce altresì le disposizioni di cui all’aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato dall’Autorità anticorruzione con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 u.s. incentrato sui contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Nello specifico, per quanto rileva in questa sede, il documento fornisce una rappresentazione aggiornata degli eventi rischiosi e delle misure che possono essere adottate al fine di contenerli e rivede l’impostazione delle pubblicazioni all’interno della sezione “*Amministrazione trasparente*” dei siti istituzionali.

\*\*\*

Il presente Piano ha validità per il triennio 2025 – 2027 e verrà nuovamente aggiornato entro la scadenza che verrà prevista dall’ANAC nel 2026 con delibera del Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Come precedentemente anticipato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Consiglio dell’Ordine valuteranno se avvalersi della facoltà prevista dall’ANAC con la Determina n. 777 del 24 novembre 2021 confermando la presente versione del documento senza adottarne una nuova.

Il documento viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*” – “*Disposizioni Generali*” (<https://www.odg.vda.it/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione>) ed all’interno dell’ulteriore sezione “Altri contenuti” – “*Prevenzione della corruzione*” (<https://www.odg.vda.it/altri-contenuti>).

Lo stesso sarà inoltre oggetto di caricamento a cura del RPCT, all’interno della piattaforma messa a disposizione dall’ANAC.

\*\*\*

Con l'adozione del presente Piano, l'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, in coerenza con i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 2019 e 2022, nonché dell’aggiornamento di quest’ultimo approvato nel dicembre 2023, intende dotarsi di uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell’ambito delle strategie di prevenzione, i seguenti obiettivi:

* prevenire ovvero ridurre fortemente le occasioni in cui, nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine, possano verificarsi ipotesi di corruzione o *mala gestio*;
* compiere una ricognizione ed una valutazione riguardo le aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
* individuare le misure volte a preventive ovvero a limitare sensibilmente i rischi rilevati;
* garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili ai rischi;
* facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza in considerazione della loro semplice applicabilità;
* facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle norme relative all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi;
* garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;
* disciplinare il funzionamento del canale di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza i soggetti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

**Riferimenti normativi**

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

* Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
* Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012*";
* Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: "*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012*";
* Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
* Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante *“misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimento politici”*;
* D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante: “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
* D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

Nonché alla:

* Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 recante "*parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei Decreti delegati agli Ordini ed ai Collegi Professionali*";
* Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 recante “*approvazione del Piano Nazionale alla Anticorruzione 2019*”.
* Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti “*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”;
* Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 recante: “*Proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali*”;
* Delibera ANACn. 7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2022;
* Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”;
* Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante: “*Aggiornamento 2023 PNA 2022*”.

Come anticipato nelle premesse, a seguito dell’adozione da parte dell’ANAC della delibera da ultimo indicata, si intendono superate la:

* Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
* Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
* Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";
* Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante: “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”.

## **Analisi contesto esterno.**

L’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta è Ordine territoriale istituito, a norma della Legge 3 febbraio 1963 n. 69, presso la città capoluogo di Aosta. Lo stesso opera con riferimento all’intero territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, contesto territoriale di ridotte dimensioni le cui principali caratteristiche, ai fini che rilevano in questa sede (fonte osservatorio Regione Autonoma Valle d’Aosta, RAVA):

* Numero di Comuni: 74;
* Superficie in km quadrati: 3.263,25;
* Popolazione residente al 1° gennaio 2025: 122.877 (dato Istat);
* Densità abitanti per km quadrato: 38,54;
* Pil 2021 - Valori correnti in milioni di euro: 4.739,4 (dato Istat);
* Tasso di occupazione 15-64 anni (media 2023): 71,8 (dato Istat);
* Tasso di disoccupazione 15 – 64 anni (media 2023): 4,1 (dato Istat);

Quanto alla città di Aosta ove ha sede l’Ordine (fonte Istat)

* Superficie in km quadrati: 21,39;
* Popolazione residente al 1° gennaio 2024: 33.098.

In ordine alle caratteristiche congiunturali dell’ambiente nel quale opera l’Ordine è opportuno ricordare che il 2019 ha rappresentato un anno di svolta con riferimento alle attività di indagine inerenti possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ambito delle attività economiche della Regione.

La relazione del primo semestre (gennaio-giugno) 2019 presentata al Parlamento dalla Direzione investigativa Antimafia (DIA) ha evidenziato come il Centro-Nord Italia rappresenti un’area ove l’organizzazione calabrese ‘ndrangheta tende “a replicare i modelli organizzativi tipici dei territori di provenienza” sottolineando come siano “innumerevoli le inchieste portate a termine nel semestre che testimoniano quanto le più potenti cosche riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale duttilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere”. Proprio nel corso del 2019 sono stati resi pubblici – mediante applicazione di misure cautelari personali – gli esiti delle indagini effettuate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nell’ambito dell’operazione denominata “*Geenna*” con cui si contesta la penetrazione e l’operatività di un’organizzazione locale della ‘ndrangheta riconducibile alle cosche di San Luca presso il territorio valdostano.

Il 19 luglio 2020 il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Torino ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati che avevano richiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato; il 16 settembre 2020 il Tribunale di Aosta si invece è pronunciato con riferimento a coloro i quali avevano richiesto di procedere con rito ordinario.

Anche in questo caso il Tribunale ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati.

Con sentenza emessa in data 19 luglio 2020 la I Sezione della Corte d’Appello di Torino ha confermato le condanne emesse nei confronti di tutti gli imputati che avevano richiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato (salva la rideterminazione di alcune pene). Sempre in data 19 luglio 2020 la seconda Sezione della Corte d’Appello di Torino ha confermato quattro delle cinque condanne emesse in primo grado assolvendo invece, ai sensi dell’art. 530 comma I c.p.p. perché “*il fatto non sussiste*”, il quinto imputato.

In data 25 gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione nei confronti di quest’ultimo ed ha disposto l’annullamento con rinvio avanti altra sezione della Corte d’Appello di Torino delle altre quattro posizioni.

Il 20 aprile 2023 la II Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nei confronti degli imputati giudicati con giudizio abbreviato confermando 7 condanne e disponendo invece l’annullamento con rinvio avanti altra Sezione della Corte d’Appello di Torino in relazione a due capi di imputazione contestati ad uno degli imputati (per cui nel resto la sentenza è stata confermata) nonché ad una sentenza di condanna.

Sempre nel 2019 sono stati resi noti anche gli esiti di un’ulteriore indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, denominata “*Egomnia*”, nell’ambito della quale sono stati contestati presunti contratti tra ‘ndrangheta ed esponenti politici di rilievo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Il procedimento si è concluso nel mese di ottobre 2022 con decreto di archiviazione emesso dal Giudice Per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta nei confronti di tutti gli indagati in accoglimento della richiesta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Torino.

Con riferimento a quanto emerso nell’ambito delle appena ricordate indagini, il Ministero degli Interni ha istituito, ai sensi del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 recante “*Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*”, una commissione incaricata di valutare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Comune di Aosta ovvero l’adozione di uno degli ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (recante: “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”).

All’esito dei dovuti approfondimenti la Commissione ha ritenuto di non applicare provvedimenti (come da atto conclusivo del Ministro dell’Interno del 30 gennaio 2020); diverse, invece, le conclusioni rispetto al Comune di Saint Pierre di cui è stato disposto lo scioglimento, previa delibera del Consiglio dei Ministri, tramite Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2020 con affidamento della gestione a tre Commissari per 18 mesi, periodo tuttora in corso.

Nel dicembre 2022, nell’ambito dell’indagine denominata “Propaggine” sono state emesse, tra le altre, interdittive antimafia nei confronti di quattro aziende operative nei settori dell’edilizia e dell’abbigliamento operanti anche in Valle d’Aosta.

Ancora, con sentenza della Corte d’Appello di Torino del 18 luglio 2023, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta denominata “*Do ut des*” nell’ambito della quale erano stati contestate le fattispecie di corruzione, concussione, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e falso ideologico con riferimento alla gestione di appalti pubblici presso il Comune di Valtournenche (AO).

Da ultimo si evidenzia che lo scorso 11 gennaio 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati (3 persone fisiche ed una Società chiamata a rispondere di illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) nell’ambito dell’inchiesta denominata “*The Stone*” con contestazione del reato di corruzione in ordine alla realizzazione di un condominio in Cervinia. Gli indagati hanno sin dall’inizio respinto le contestazioni formulate nei loro confronti.

Nessuna delle contestazioni oggetto dei procedimenti e dei processi appena ricordati concerne o ha in qualche modo riguardato iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Su un piano più generale, si può osservare, facendo riferimento alle risultanze contenute nello Studio condotto da ANAC in collaborazione con ISTAT, Guardia di Finanza, Dipartimento delle politiche di coesione ed i Ministeri dell’Economia, dell’Interno e della Giustizia (“*La Corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*”, pubblicato il 17 ottobre 2019) come il settore più esposto a fenomeni corruttivi risulti essere quello degli appalti pubblici (74%) e come la Regione Valle d’Aosta si trovi al tredicesimo posto della graduatoria delle Regioni più interessate dal fenomeno.

Secondo lo studio appena citato il segmento maggiormente a rischio tra gli appalti pubblici è risultato essere quello dei lavori pubblici inteso in un’accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione. A seguire si attesta il comparto legato alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Delle 113 vicende corruttive censite con riferimento all’assegnazione di appalti, solo 20 hanno riguardato affidamenti diretti (18 %) mentre in tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara a dimostrazione della tendenza ad escludere le procedure che, *prima facie*, potrebbero destare maggiori sospetti.

Enti risultati maggiormente a rischio corruttivo sulla base dello Studio sono risultati essere i Comuni (41%), seguiti dalle società partecipate (16 %) e dalle Aziende Sanitarie (11 %).

In conclusione, si evidenzia come dal Rapporto pubblicato il 17 novembre 2020 da Banca d’Italia recante “*Economie regionali- L’economia della Valle d’Aosta*” emergano le criticità occupazionali conseguenti al diffondersi della pandemia COVID – 19 sul territorio e l’incidenza delle stesse sulle condizioni economiche delle famiglie, sui consumi e sui meccanismi di ricorso al credito. Dal rapporto si evince come la redditività delle imprese industriali e dei servizi non finanziari in Valle d’Aosta sia fortemente peggiorata rispetto agli anni precedenti oltre ad un calo nell’occupazione tra i più rilevanti rispetto alla media nazionale posto che rea i settori più colpiti dalla pandemia rientrano quelli del commercio e del turismo. La situazione emergenziale impone quindi un innalzamento della soglia di attenzione da parte delle Istituzioni al fine di prevenire i rischi connessi alle note capacità della criminalità organizzata di proporsi quale alternativa allo Stato nel soddisfare i soggetti economici in sofferenza ed alla ricerca di credito.

Da ultimo, al fine di avere un’analisi più completa del contesto esterno, pare utile riportare:

1) le statistiche dei reati stilate dal Sole 24 Ore (<https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/classifica/>) che per il 2024 vedono la Valle d’Aosta posizionarsi al 67° posto

Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, pixel

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, schermata, numero, menu

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

Descrizione generata automaticamente

2) gli indicatori di contesto presenti nella *dashboard* ANAC (<https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto>) che supportano l’analisi del rischio corruttivo nei territori prendendo in considerazione diciotto indicatori su base provinciale, successivamente stati raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità). Gli indici compositi sintetizzano il rischio di corruzione in un determinato territorio; ad un indice più elevato corrisponde un rischio di corruzione maggiore. I dati sono aggiornati al 2017; con un indice di 100,5 la Regione Autonoma Valle d’Aosta si posiziona in linea rispetto al dato nazionale riferito alle province (pari a 100,1).

Immagine che contiene testo, diagramma, schermata, Carattere

Descrizione generata automaticamente

## **3. Analisi contesto interno. L'Ordine dei Giornalisti della Regione Autonoma Valle d’Aosta**

L'Ordine è un Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nonché del Ministero della Giustizia.

Lo stesso svolge tutte le attività istituzionali previste dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 69.

Alla data odierna l'Ordine Territoriale di Aosta annovera complessivamente \_\_\_\_\_\_\_\_ iscritti tra Albo Professionisti, Albo Pubblicisti, Praticanti ed Elenco Speciale (dati aggiornati al 24 febbraio 2025).

Sono organi dell'Ordine il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea.

**Il Consiglio dell’Ordine.**

A norma dell’art. 11 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 il Consiglio dell’Ordine:

* 1. cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
  2. vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  3. cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
  4. adotta i provvedimenti disciplinari;
  5. provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  6. vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
  7. dispone la convocazione dell'assemblea;
  8. fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g) Legge 3 febbraio 1963 n. 69, le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
  9. esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

|  |
| --- |
| **Nell’esercizio delle loro funzioni i Componenti il Consiglio dell’Ordine assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.** |

A norma dell'art. 3 Legge 3 febbraio 1963 n. 69 il Consiglio dell'Ordine Territoriale di Aosta si compone di 9 membri (6 iscritti all’Albo dei Professionisti e 3 a quello dei Pubblicisti), tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

**Nessuno dei Componenti percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica; è previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte strettamente connesse all’esercizio della carica quali quelle per la partecipazione a riunioni del Consiglio Nazionale** (e non a carico del Consiglio stesso).

All’interno della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale dell’Ordine – “*Organizzazione*” – “*Organi di indirizzo politico-amministrativo*” – “*Consiglio dell’Ordine*” verrà pubblicato il dettaglio delle spese sostenute da ciascun Componente con riferimento ad ogni esercizio a decorrere dal 2022.

**Il Collegio dei Revisori.**

Come previsto dall'art. 12 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 l'Assemblea dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta ha eletto un Collegio dei Revisori incaricato dello svolgimento delle funzioni previste al comma 2 della medesima disposizione (controllo della gestione dei fondi e verifica dei bilanci predisposti dal Consiglio riferendo all'assemblea).

I Componenti, eletti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di Consigliere non partecipano ai lavori del Consiglio e non percepiscono emolumenti per la carica. Gli stessi sono in ogni caso destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

**Il Consiglio di Disciplina.**

Oltre che a agli organi dell’Ordine sopra ricordati, il presente Piano è rivolto altresì ai Componenti il Consiglio di Disciplina (nominati con Decreto del Presidente del Tribunale di Aosta).

A norma della Legge 3 febbraio 1963 n. 69, del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, l’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine nel cui Albo, l’interessato è iscritto.

Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l’azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo (Professionisti, Pubblicisti o Tirocinanti) ed all’elenco speciale tenuti dall’Ordine territoriale. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina.

|  |
| --- |
| **Nell’esercizio delle loro funzioni i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali**[[3]](#footnote-3)**.** |

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta è composto da 9 membri.

Gli stessi non percepiscono emolumenti o gettoni di presenza per la carica; analogamente a quanto previsto per i Componenti il Consiglio dell'Ordine è previsto un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Anche in questo caso, all’interno della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale dell’Ordine – “*Articolazione degli Uffici*” – “*Consiglio di Disciplina*” verrà pubblicato il dettaglio delle spese sostenute da ciascun Componente con riferimento ad ogni esercizio a decorrere dal 2022.

\*\*\*

**Personale dipendente.**

**L'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta non ha personale dipendente**.

Lo stesso ha stipulato un contratto di servizi con l'*Associazione Stampa Valdostana* in forza del quale, a fronte di un corrispettivo annuo, quest’ultima mette a disposizione dell’Ordine la propria sede ed il proprio personale di segreteria (ad oggi un’unica dipendente).

La dipendente dell'*Associazione Stampa Valdostana* che effettua attività di segreteria in favore dell'Ordine è stata autorizzate al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 ed ha sottoscritto un impegno alla riservatezza riguardo le notizie apprese nell'esercizio delle funzioni di segreteria.

In forza di quanto previsto dal contratto di servizi in essere quest’ultima è destinataria delle disposizioni di cui al presente Piano.

Nel corso del 2026 verrà prevista una specifica attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed in materia di trattamento dei dati personali in favore della stessa.

\*\*\*

Le attività attualmente svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta rilevanti ai fini del presente Piano ed i soggetti/gli Organi deputati ad effettuarle è sintetizzato nella tabella che segue (l'elenco non deve considerarsi tassativo):

|  |  |
| --- | --- |
| **Attività** | **Soggetti/Organi deputati ad effettuarla** |
| **Raccolta domande di iscrizione all'Albo (Professionisti, Pubblicisti, Tirocinanti) ovvero all’Elenco Speciale** | Segreteria (dipendenti dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzate) |
| **Delibera riguardo l'iscrizione, il trasferimento o la Cancellazione dall'Albo (Professionisti, Pubblicisti, Tirocinanti) ovvero dall’Elenco Speciale** | Consiglio dell'Ordine |
| **Tenuta dell'Albo e dell’Elenco Speciale (iscrizioni/cancellazioni)** | Consiglio dell'Ordine - segreteria (dipendente dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzata) |
| **Rilascio di certificati ed attestazioni relative ai Tirocinanti ed agli Iscritti all'Albo/all’Elenco Speciale** | Consiglio dell'Ordine e segreteria (dipendente dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzata) |
| **Organizzazione attività volte a garantire la formazione professionale continua degli iscritti (accreditamento eventi ed organizzazione degli stessi)** | Consiglio dell'Ordine - segreteria (dipendente dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzata) |
| **Rilascio dei crediti per la Formazione Professionale Continua** | Consiglio dell'Ordine |
| **Delibera riguardo l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua** | Consiglio dell'Ordine |
| **Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento)** | Consiglio di Disciplina |
| **Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare** | Consiglio di Disciplina |
| **Acquisto di beni/servizi/affidamento consulenze** | Consiglio dell'Ordine |
| **Gestione sito *internet* istituzionale ed in particolare della sezione "*Amministrazione Trasparente*"** | Consiglio dell'Ordine - segreteria (dipendente dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzata) |
| **Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico (semplice *ex* art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.** | Segreteria (dipendente dell'Associazione Stampa Valdostana espressamente autorizzata) |

## **Accezione di "corruzione" ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 fornisce un'**accezione molto ampia di "corruzione"**, tale da **ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**.

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, rientrano nell’accezione di corruzione tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

Detta definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Tuttavia, come evidenziato dall’ANAC con il PNA 2019 e ribadito nell’ambito di quello 2022, nell’ambito dell’ordinamento penale italiano la definizione di corruzione non deve intendersi coincidente *con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione di cui all’ art. 317 c.p., corruzione impropria ex art. 318 c.p., corruzione propria, di cui all’art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319 ter c.p., induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319 quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”*. L’Autorità, con la Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “*condotte di natura corruttiva*” anche tutte quelle indicate dall’art. 7 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319 *bis* c.p. (circostanze aggravanti applicabili ai delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Libro secondo Codice Penale), 321 c.p. (pene previste per il corruttore con riferimento ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c.p.), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 *bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 *bis* c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353 *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Anche questo ampliamento delimita la nozione di corruzione nell’ambito di specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pur non modificando il contenuto tipico della nozione di corruzione appena ricordato, ha ampliato ancor di più la definizione introducendo misure volte a limitare condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione dei fatti corruttivi in senso proprio appena ricordati.

Le situazioni rilevanti ai fini del Presente Piano, pertanto, risultano più ampie della fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ad externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si arresti a livello di tentativo.

Il presente documento analizza il rischio di integrazione delle fattispecie sopra riportate astrattamente integrabili nell’ambito delle attività proprie dell’Ordine. Vengono escluse dalla trattazione quelle per cui il rischio è stato preliminarmente valutato come nullo. Con riferimento a ciascuna ipotesi di reato per cui si ritiene configurabile, in astratto, un rischio di integrazione, il documento indica le attività sensibili e le funzioni/i soggetti coinvolti. Nell’ambito della seconda parte del documento vengono invece analizzati i singoli processi in cui si articolano le attività dell’Ordine secondo quanto richiesto dal PNA 2019.

Detta analisi verrà valuta il rischio di integrazione di ipotesi più latamente considerabili come "corruttive" rispetto alle condotte tipiche delle fattispecie di reato sopra elencate.

## **3. Il processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

### 3.1 Le fasi

Il processo di adozione e gestione del Piano si articola nelle fasi di seguito brevemente descritte.

#### Elaborazione

* esame della normativa rilevante;
* esame dei Piani Nazionali Anticorruzione 2019 e 2022;
* esame delle Circolari ANAC in materia;
* mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili);
* individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;
* valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
* identificazione ed analisi dell’idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui;
* identificazione di ulteriori presidi volti a limitare i rischi residui;
* stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
* discussione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta;
* pubblicazione tempestiva, in seguito all’adozione del Piano, nella sezione “*Amministrazione trasparente - Atti generali*” del sito istituzionale dell'Ordine.

#### Attuazione

L’attuazione del Piano è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale provvede a diffonderlo a tutti i destinatari invitandoli al puntuale rispetto di quanto in esso sancito, con particolare riguardo alle misure preventive.

#### Monitoraggio e revisione

L’attività è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e comporta l’analisi dei rischi di integrazione di ipotesi di corruzione nell'accezione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la valutazione sullo stato di attuazione della vigente versione del Piano, la vigilanza sull’applicazione e sull’osservanza delle misure anticorruzione e la formulazione di eventuali proposte di modifica, laddove le misure in atto si dovessero dimostrare non sufficienti/adeguate ovvero dovessero intervenire mutamenti sostanziali nell’organizzazione dell'Ordine (quale potrebbe essere, ad esempio, l'assunzione di personale dipendente).

**Comunicazione.**

La pubblicizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è assicurata tramite pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine.

L’inoltro all’ANAC è effettuato mediante caricamento all’interno della piattaforma di acquisizione dei Piani dalla stessa attivata a far data da luglio 2019. L’Ordine provvederà al caricamento del presente Piano oltre che delle relazioni predisposte dal Responsabile Prevenzione Corruzione a decorrere da quest’anno.

Copia del documento viene messa a disposizione delle dipendenti dell'*Associazione Stampa Valdostana* che effettuano attività di segreteria in favore dell'Ordine e dei Componenti il Consiglio di Disciplina.

#### Relazione annuale

Entro il **15 dicembre di ogni anno** – salvo proroghe da parte dell’Autorità (come accaduto nel 2019 con proroga del termine al 31 gennaio 2020, nel 2020 con proroga al 31 marzo 2021, nel 2021 con proroga al 31 gennaio 2022, nel 2022 con proroga al 15 gennaio 2023, nel 2023 con proroga al 31 gennaio 2024 e nel 2024 con proroga al 31 gennaio 2025) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presenta al Consiglio dell'Ordine una **relazione sui risultati dell’attività condotta per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità** al fine di illustrare gli esiti del monitoraggio sul rispetto del Piano ed a valutare gli effetti prodotti dalle misure di prevenzione della corruzione applicate.

All'esito della presentazione la relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "*Amministrazione Trasparente*" e caricata sul portale di acquisizione gestito dall’ANAC.

**Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO)**

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” ha previsto, all’art. 6, l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165[[4]](#footnote-4), tra cui rientrano gli Enti Pubblici non Economici, con più di cinquanta dipendenti, l’obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Questo, di durata triennale ma aggiornato annualmente, definisce:

* 1. gli obiettivi programmatici e strategici della *performance* secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati di quella organizzativa;
  2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali ed all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego ed alla progressione di carriera del personale;
  3. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
  4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
  5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
  6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Di fatto il Piano costituisce una sorta di “*testo unico*” che sostituisce, ricomprendendoli all’interno di un solo documento:

* il **Piano Dettagliato degli Obiettivi** (**PDO)**, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale ed i risultati di quella organizzativa;
* il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile** (**POLA**) ed il **Piano della Formazione**, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
* il **Piano triennale del fabbisogno del personale**, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
* il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** (**PTPCT**), così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, l’ANAC ha specificato che l’adozione del PIAO è dovuta dai soli Ordini professionali tenuti per Legge oltre, alla compilazione della sottosezione anticorruzione e trasparenza, anche di tutte le altre sottosezioni di cui al D.M. 30 giugno 2022 “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività ed organizzazione*”.

**L’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, privo di dipendenti, non rientra tra questi ultimi e potrebbe quindi non adottare il PIAO**. Lo stesso, a fronte delle indicazioni contrastanti fornite dai Consigli Nazionali dei diversi Ordini Professionali nonostante le chiare disposizioni dell’Autorità Anticorruzione, ha in ogni caso preferito, con riferimento al 2023, procedere comunque con l’adozione del documento (coincidente, di fatto, con il presente PTPC); dal 2024, superati i contrasti sul punto, l’Ordine procede con l’approvazione del solo PTPCT.

## **Il Responsabile della Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ribadendo che tale figura debba necessariamente essere individuata all'interno dell'Ente, ne ha da un lato aumentato le competenze – prevedendo che lo stesso assuma altresì il ruolo di responsabile della trasparenza – e, dall'altro, ne ha rafforzato il ruolo disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

* propone al Consiglio dell'Ordine l'approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione previa verifica dell'idoneità e dello stato di attuazione dello stesso;
* definisce le procedure appropriate per formare coloro i quali, in nome e per conto dell'Ordine, operano in settori di attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione;
* pubblica sul sito internet istituzionale una relazione relativa ai risultati dell'attività svolta;
* riferisce al Consiglio dell'Ordine riguardo l'attività svolta;
* verifica il rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi.

L'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 così come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 prevede che "*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*".

Con espresso riferimento agli Ordini ed ai Collegi Professionali il Piano Nazionale Anticorruzione ha stabilito che, nelle ipotesi in cui gli stessi siano privi di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà essere individuato anche fra profili non dirigenziali dotati di idonee competenze e professionalità.

Il Piano ha quindi recepito le conclusioni raggiunte dal TAR Lazio nell'ambito della sentenza n. 11392 del 24 settembre 2015, pronuncia con cui il Tribunale, con riferimento ad un Ordine Professionale, ha rigettato l'interpretazione dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 secondo cui, in assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale, l'individuazione del Responsabile potrebbe essere omessa.

Nella motivazione della sentenza il TAR sottolinea come qualora l'organico non preveda figure dirigenziali, occorrerà interpretare estensivamente la norma nel senso poi fatto proprio dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Casi analoghi a quello dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, privo di dipendenti, non sono espressamente disciplinato; tuttavia, facendo propria l'interpretazione della norma fornita dal TAR nella ricordata sentenza l’Ordine ha ritenuto **opportuno individuare il Responsabile tra i Componenti il Consiglio dell'Ordine**, soluzione peraltro adottata anche da altri Ordini Professionali[[5]](#footnote-5).

**Nel rispetto dei requisiti di autonomia che devono caratterizzare la figura del Responsabile ed al fine di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta ha designato un Consigliere privo di deleghe[[6]](#footnote-6).**

La nomina è stata comunicata all’ANAC ed il Responsabile ha provveduto ad attivare il proprio profilo all’interno del sito istituzionale dell’Autorità.

Nell’ambito del comunicato emanato in data 3 novembre 2020 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato la validità della scelta evidenziando come, nelle ipotesi in cui gli Ordini siano privi di dipendenti, “in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente.  
Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all’occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno”

A seguito dell’adozione del PTPCT 2023 – 2025 l’Ordine ha attivato una casella *mail* – [rpct@odg.vda.it](mailto:rpct@odg.vda.it) – accessibile al solo Responsabile e funzionale a ricevere eventuali comunicazioni o segnalazioni di illecito; in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha proceduto altresì ad attivare un canale che consente l’invio di segnalazioni al RPCT in forma anonima secondo quanto meglio precisato nel prosieguo.

Sempre a seguito dell’adozione del presente documento l’Ordine procederà con l’attivazione di un canale che consente l’invio di segnalazioni al RPCT in forma anonima secondo quanto meglio precisato nel punto che segue.

A fronte della rilevanza dei compiti affidati, il Legislatore ha elaborato un sistema di garanzia rafforzata a tutela dell’autonomia ed indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall’incarico in funzione ritorsiva, sia l’adozione di misure discriminatorie. In particolare:

1. il RPCT può essere revocato dal Consiglio dell’Ordine solo per giusta causa;
2. eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate dal RPCT all’ANAC, in ottemperanza al disposto dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 così come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n- 97, in modo da consentire a quest’ultima di attivare le opportune forme di tutela mediante richiesta di informazioni all’organo di indirizzo e di intervenire nelle forme previste dal Regolamento all’uopo adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018. Detto Regolamento prevede inoltre che in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare il provvedimento all’ANAC. Analoga raccomandazione è estesa al RPCT revocato, affinché l’Autorità possa avviare un’eventuale istruttoria tesa ad accertare la correlazione tra la revoca e le eventuali misure discriminatorie adottate dall’amministrazione e le attività svolte dal RPCT;
3. resta fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti dello stesso, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto nel P.N.A.

**Adempimenti in materia di c.d. “*whistleblowing*”.**

Pur non avendo dipendenti, l’Ordine aveva ritenuto opportuno adempiere a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 attivando un canale per la segnalazione di illeciti idoneo a mantenere l'anonimato del soggetto segnalante ritenendo che questo possa costituire ausilio valido alle attività del RPCT e strumento utile a tutela delle dipendenti dell'*Associazione Stampa Valdostana*, degli iscritti all’Ordine ed in generale di coloro i quali si interfacciano con lo stesso.

Lo strumento adottato, gratuito ed a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, si basa sul *software* "*WhistleblowingPA*" sviluppato da *Trasperency International Italia* e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali.

La segnalazione può essere effettuata mediante collegamento al *link* pubblicato sul sito istituzionale (sezione *“Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione”).* Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceve una notifica all'indirizzo *mail*[rpct@odg.vda.it](mailto:rpct@odg.vda.it)  ed ha possibilità di leggere il testo della segnalazione senza possibilità di risalire all'autore della stessa.

Lo strumento è adeguato alle caratteristiche richieste dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, cui l’Ordine è risultato adeguato sin dall’entrata in vigore, nonché dalle Linee Guida emanate dall’ANAC con Delibera 12 luglio 2023 n. 311.

Tenuto conto della complessità della nuova normativa, il Consiglio Direttivo dell’Ordine, in applicazione del presente documento, ha adottato una specifica procedura volta a disciplinare la gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Nello specifico, il documento: individua i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione, disciplina le modalità di valutazione delle segnalazioni anonime, le modalità per procedere ed i soggetti deputati alla ricezione ed alla gestione, le modalità di gestione delle segnalazioni (ricezione, registrazione e presa in carico, valutazione preliminare, fase istruttoria e fase di trasmissione), fornisce indicazioni riguardo le segnalazioni esterne, la divulgazione e le eventuali denunce, disciplina i requisiti e le garanzie di riservatezza sull’identità del segnalante, individua le misure di protezione in favore di quest’ultimo, dei facilitatori e delle persone cui la normativa garantisce analoga tutela, individua le condizioni di applicabilità delle misure di protezione, riprende la normativa in materia di divieto di ritorsioni a carico del segnalante e sulle comunicazioni all’ANAC delle ritorsioni subite, disciplina le misure di sicurezza, conservazione e trattamento dei dati personali e le attività di formazione).

Le istruzioni per procedere con un’eventuale segnalazione verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione “*Amministrazione trasparente*” – “*prevenzione della corruzione*” – “*segnalazione di illeciti – whistleblowing*”.

Lo strumento indicato è conforme rispetto alle caratteristiche richieste dall’ANAC nell’ambito delle Linee Guida adottate in materia con Delibera del 9 giugno 2021 n. 469.

### *VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.*

* **Peculato (art. 314 c.p.):**

“*Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita*”.

Il peculato è un c.d. reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio. La fattispecie assume rilevanza in considerazione del fatto che, come sopra ricordato, i Componenti il Consiglio dell’Ordine assumono, nell’esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di Pubblici Ufficiali. Secondo la giurisprudenza prevalente per aversi “appropriazione” è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione della Pubblica Amministrazione (e nel caso di specie dell’Ordine). Di conseguenza, qualora vengano effettuati dei pagamenti indebiti in favore di terzi – operati pur sempre in nome e per conto dell’Ente di appartenenza, non si avrà appropriazione bensì distrazione (rilevante sotto il profilo di altra fattispecie penale, l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.). Si considerano appropriazione tutte le condotte caratterizzate dalla definitiva sottrazione del bene o del denaro dalla disponibilità del legittimo proprietario: la negazione del possesso, la dissipazione, l’occultamento, ecc. La giurisprudenza ritiene ormai pacificamente integrante ipotesi di peculato l’appropriazione di cose fungibili prima della scadenza del rendiconto (c.d. vuoto di cassa). Presupposto del delitto è il possesso o comunque la disponibilità la disponibilità per ragioni d’ufficio della cosa o del denaro. L’affiancamento della “disponibilità” al “possesso” comporta che la condotta di appropriazione si impernia e sfrutta non solo la detenzione materiale, ma anche la sua disponibilità giuridica (termine che abbraccia una vasta gamma di ipotesi, tutte caratterizzate, negativamente, dall’assenza della materiale disponibilità della cosa e, positivamente, dalla presenza in capo all’agente del potere giuridico di disporne avvalendosi della sua posizione gerarchica o funzionale all’interno di un apparato amministrativo). In quest’ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accreditamento e simili. Parimenti si ritiene integrato il reato di peculato a fronte dell’utilizzo indebito di una carta di credito collegata al conto corrente dell’Ente di appartenenza.

Il possesso, inoltre, non deve necessariamente essere esclusivo; la disponibilità congiunta è idonea ad integrare il presupposto del delitto in esame che, pertanto, non potrà essere escluso nei casi in cui l’agente – non riuscendo da solo a determinare il trasferimento di una somma nella propria disponibilità – debba ricorrere all’opera di altra persona indotta a prestarla con l’inganno.

La cosa mobile ed il denaro devono essere posseduti per ragioni dell’ufficio o del servizio; il possesso deve quindi trovare giustificazione o legittimazione proprio nella posizione ricoperta dall’agente. Detto requisito è interpretato dalla giurisprudenza in senso lato; in particolare si ritiene che sussiste ragione d’ufficio quando la cosa o il bene rientrano tra le attività funzionalmente devolute all’ufficio per legge, in base ad un atto amministrativo non illecito ovvero per prassi o per una tolleranza non vietata.

Per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un valore economico intrinseco e/o comunque una qualche utilità economica oggettivamente apprezzabile.

Il secondo comma dell’art. 314 c.p. disciplina il c.d. “peculato d’uso”, vale a dire l’utilizzo momentaneo – per finalità provate e personali – di cose non consumabili e non fungibili appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

"*Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni*".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche "*a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità*".

**I componenti il Consiglio dell'Ordine ed i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale**.

Detta fattispecie punisce l’accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto la compravendita delle funzioni o dei poteri di quest’ultimo (c.d. corruzione impropria).

Ai fini dell’integrazione del reato è indifferente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano pattuite prima (c.d. corruzione antecedente) o dopo (c.d. corruzione susseguente) il compimento dell’attività da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio.

Nella forma antecedente il fatto consiste, riassuntivamente, nel ricevere, da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, un compenso non dovuto (ovvero nell’accettarne la promessa) per compiere un atto o una serie di atti, anche non specificamente individuati, del suo ufficio.

Nella forma susseguente, invece, la condotta ha come presupposto l’esercizio già compiuto della funzione o del servizio e consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, di denaro o altra utilità (ovvero nell’accettarne la promessa): l’esercizio della funzione è dunque svolto senza alcuna pressione esterna.

Per *dazione* si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come “prezzo” dei favori richiesti dal privato).

Per *promessa*, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purchè questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l’utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Sia la dazione sia la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell’integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Tanto la dazione quanto la promessa devono avere carattere *indebito*, ossia non devono essere dovute alla Pubblica Amministrazione, al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un pubblico servizio, in relazione all’esercizio dell’attività né *ex lege*, né per consuetudine, né per altra disposizione sublegislativa.

Oggetto dell’accordo criminoso è l’esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri; l’attività promessa o realizzata, pertanto, per assumere rilevanza, deve riguardare un’attività propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell’ufficio ricoperto (vale a dire un’attività che rientri nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio e che rappresenti l’esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio o al servizio compiuto nell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio).

Non è necessaria la competenza specifica del funzionario o dell’impiegato, essendo sufficiente che l’attività compravenduta rientri nella competenza “generica” dell’ufficio cui lo stesso appartiene, anche se non risulta espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni. In altre parole, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente l’attività per cui ha accettato l’utilità o la promessa ovvero di influire positivamente su di essa e/o di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Come anticipato, il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione prescinde dall’individuazione dello specifico atto che ha rappresentato il punto di riferimento della promessa o dell’offerta; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che l’accertamento del fatto che la dazione del denaro o di altra utilità sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.

Rileveranno pertanto le ricezioni periodiche di denaro da parte del funzionario pubblico a fronte dell’impegno ad attivarsi nel momento in cui se ne presenti la necessità o, quantomeno, l’opportunità.

La norma, in definitiva, abbraccia, punendo sia il corruttore che il corrotto, tanto l’asservimento, in tutto o in parte, della funzione, quanto il baratto di uno o più atti conformi ai doveri d’ufficio.

Per quanto riguarda la *prova* e la *forma* del *pactum sceleris*, non occorre la dimostrazione di un accordo circostanziato, localizzato nello spazio e nel tempo, essendo sufficiente che lo stesso sia desumibile dall’insieme delle modalità dei fatti accertati nel corso del processo; parimenti non è richiesta una forma specifica dell’accordo, potendo lo stesso essere anche solo verbale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all’ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato dall’esercizio delle funzioni o dei poteri, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato).

Nell’ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per l’avvenuto esercizio delle funzioni o dei poteri in favore del privato.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322 commi I e III c.p.):**

"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, o ad un Incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 ridotta di un terzo.*

*[...]*

*La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*".

Il reato di istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione di cui ai commi I e III dell’art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell’ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l’offerta di denaro e, conseguentemente, non compia l’atto oggetto della (desiderata) compravendita.

L’ipotesi di cui al terzo comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per l’esercizio della funzione, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al primo comma, invece, disciplina un’ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario; la stessa risulta quindi potenzialmente integrabile nell'ambito delle attività dell'Ordine.

La *condotta* incriminata consiste nell’offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio e presuppone che l’offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all’art. 318 c.p.).

Per *offerta* si intende l’atto spontaneo di porre il denaro o l’utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l’impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell’altra utilità.

Sia la promessa che l’impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell’effettività, della serietà e dell’idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell’atto. In assenza dell’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall’autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell’offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l’idoneità, tenendo conto dell’entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell’offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell’integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per indurlo ad esercitare la funzione in proprio favore.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):**

"*Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche "*a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità*".

I Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

La fattispecie punisce l’accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto il compimento, da parte di quest’ultimo, di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio ovvero l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio in cambio della dazione o della promessa di denaro od altra utilità da parte del privato (c. d. corruzione propria).

Ai fini dell’integrazione della fattispecie è necessario che la dazione o la promessa vengano accettate dal funzionario pubblico (in caso contrario risulterebbe integrato il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

Trattasi di un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

Ai fini dell’integrazione del reato è indifferente che la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità precedano (c.d. corruzione propria antecedente) ovvero seguano (c.d. corruzione propria susseguente) il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio o l’omissione dell’atto dell’ufficio da parte del pubblico funzionario.

Per *dazione* si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come “prezzo” dei favori richiesti dal privato).

Per *promessa*, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purché questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l’utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Tanto la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell’integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il compenso deve essere dato o promesso al funzionario affinché ometta o ritardi un atto dell’ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Per *omissione* si intende il mancato compimento dell’atto, mentre il termine *ritardo* indica il compimento successivo alla scadenza del termine espressamente o implicitamente previsto per la sua esecuzione.

Concordemente dottrina e giurisprudenza attribuiscono al termine *atto d’ufficio* un significato più ampio rispetto a quello di “atto formale” (di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria) e comprensivo di ogni concreto esercizio di poteri inerenti all’ufficio come gli atti amministrativi, i pareri, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali.

Accogliendo tale nozione di atto d’ufficio la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio in ipotesi di:

* sostituzione di una pratica;
* agevolazione dell’assunzione di famigliari ed amici mediante delibere *ad hoc* con cui venivano assegnati appalti di servizi ad imprese che, in cambio della commessa, si erano impegnate ad assumere congiunti e conoscenti del funzionario pubblico;
* garanzia, da parte degli organizzatori di corsi di formazione, a fronte di un corrispettivo in denaro, del conseguimento del titolo professionale senza partecipare alle lezioni;
* garanzia, da parte del Pubblico Ufficiale, nel corso di un’ispezione tributaria, di svolgere, a fronte di un corrispettivo, il proprio compito in modo poco approfondito, ecc.

Più in generale, nell’ambito di una significativa sentenza, si è affermato che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio deve essere valutata non con riferimento ai singoli atti, ma all’insieme del servizio reso al privato “*per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l’asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato, concreta il reato di corruzione previsto dall’art. 319 c.p.*”[[7]](#footnote-7).

L’atto d’ufficio oggetto dell’accordo criminoso può essere indifferentemente vincolato o discrezionale, purché contrario ai doveri d’ufficio.

L’omissione ed il ritardo costituiscono di per sé atti contrari ai doveri d’ufficio; la precisazione nell’ambito della fattispecie è funzionale a sottolineare la possibilità di configurare la corruzione anche mediante omissione.

Il concetto di atto contrario ai doveri d’ufficio è piuttosto controverso ed ha dato adito a diverse pronunce della Corte di Cassazione.

L’orientamento che pare più persuasivo muove dalla premessa per cui la contrarietà ai doveri dell’ufficio deve essere individuata alla luce dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione e ne trae la conseguenza per cui la valutazione non può essere compiuta se non in relazione ai singoli doveri che regolano lo svolgimento dell’attività dell’ufficio e che trovano nella legge la loro fonte; contrarietà sarebbe pertanto sinonimo di illegittimità dell’atto.

Naturalmente detta interpretazione deve essere integrata con il dato testuale dell’art. 319 c.p. per cui anche un atto di per sé legittimo, ma emesso in ritardo a seguito della promessa o della ricezione di denaro o altra utilità, integra in ogni caso la fattispecie di corruzione per un atto contrario alla funzione.

Non è necessario, ai fini dell’integrazione del reato, che il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione all’atto da svolgere, essendo sufficiente una sua competenza generica derivantegli dall’appartenenza all’ufficio pubblico o all’organo preposto al compimento dell’atto; è sufficiente una competenza che gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o nella manifestazione della volontà dell’Ente pubblico, culminante nell’emanazione dell’atto amministrativo oggetto della corruzione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all’ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, al ritardo o all’omissione del compimento di un atto d’ufficio, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato).

Nell’ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per un atto contrario ai doveri d’ufficio che sia effettivamente avvenuto.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322 commi II e IV c.p.):**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio "*se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio*".

In tal caso "*il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo*".

La medesima pena si applica "*al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato*" per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Il reato di istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione di cui ai commi II e IV dell’art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell’ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l’offerta di denaro e, conseguentemente, compia l’atto che il privato desiderava venisse omesso o, viceversa, non compia atti contrari al dovere d’ufficio come auspicato dal corruttore.

L’ipotesi di cui al quarto comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto dell’ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, nell'esercizio delle rispettive funzioni, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al secondo comma, invece, disciplina un’ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale che in veste di intermediario.

La *condotta* incriminata consiste nell’offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell’ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell’ufficio e presuppone che l’offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all’art. 319 c.p.).

Per *offerta* si intende l’atto spontaneo di porre il denaro o l’utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l’impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell’altra utilità.

Sia la promessa che l’impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell’effettività, della serietà e dell’idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell’atto.

In assenza dell’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall’autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell’offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l’idoneità, tenendo conto dell’entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell’offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell’integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per ad omettere o a ritardare un atto dell’ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell’ufficio.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Concussione (art. 317 c.p.):**

“*Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*”.

Con la riforma del 2012, il reato di concussione ha subito una significativa trasformazione. Nella formulazione precedente, la condotta incriminata si articolava in due forme: la costrizione e l’induzione. Con le modifiche di cui all’art. 1 comma 75 lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la condotta di induzione è stata fatta confluire in un’autonoma figura di reato, disciplinata dal neo introdotto art. 319 *quater* c.p. che sarà oggetto di autonoma analisi.

La concussione è un reato proprio e, in quanto tale può essere realizzato soltanto da soggetti che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio.

Nell’ambito dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta sia i Componenti il Consiglio dell'Ordine che il Consiglio di Disciplina assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Soggetti passivi del reato sono la Pubblica Amministrazione e, nello stesso tempo, il soggetto-vittima che dà o promette. Quest’ultimo potrebbe essere anche un altro Pubblico Ufficiale, il quale si venga a trovare in uno stato di prostrazione psicologica rispetto al soggetto che persegue un tornaconto personale.

La costrizione deve essere realizzata dall’autore del reato con abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo.

Il concetto di abuso è qualcosa di diverso dalla mera inosservanza dei doveri d’ufficio; l’abuso penalmente rilevante ai fini della concussione è soltanto quello dei poteri funzionali allo stesso spettanti e si ravvisa nell’esercizio del potere per uno scopo obiettivamente diverso da quello per cui gli è stato conferito. L’ipotesi più frequente è quella in cui il pubblico agente fa uso dei poteri inerenti alla sua funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla Legge ovvero, ancora, in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento. L’abuso della qualità consiste invece nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute e si verifica quando il pubblico agente, senza motivo, fa “pesare” sul privato la sua qualifica personale, o meglio la posizione occupata nella Pubblica Amministrazione per conseguire l’indebita dazione o promessa. L’abuso può ricorrere sia nell’ambito dell’attività vincolata che in quella discrezionale; lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche a fronte del compimento di atti discrezionali tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti. Nell’atto vincolato l’abuso si manifesterà non compiendo l’atto o compiendolo in modo difforme da quello prescritto dalla Legge. La condotta di abuso delle qualità o dei poteri deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere la parte offesa alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. È necessario quindi un duplice nesso di causalità tra l’abuso del potere e la costrizione e tra quest’ultima e la dazione o la promessa. Per costrizione si intende l’azione consistente in una violenza o in una minaccia fatta valere nei confronti della vittima. Elemento fondante il reato è la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato il quale, per effetto del comportamento prevaricatore dell’agente pubblico è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite richieste. Ai fini dell’individuazione del comportamento coattivo la Cassazione ha affermato che la pressione psichica costringente sussiste tutte le volte in cui al privato il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio fa comprendere – o attraverso un’esplicita specificazione o implicitamente attraverso comportamenti inequivocabili – che nell’attività di ufficio esso funzionario sarà determinato non già da interessi generali della Pubblica Amministrazione, bensì dal fatto che il privato si assoggetti all’illegittima pretesa di corrispondergli l’utilità richiesta. Decisiva, per l’individuazione del comportamento coattivo, pertanto, è la condizione in cui viene a trovarsi il privato per effetto della violenza o della minaccia esercitate; è necessario, infatti, che lo stesso sia messo di fronte ad una alternativa incombente, accettare o subire un male ingiusto. A differenza della violenza, che richiede un impiego di forze e contiene già di per sé un male, la minaccia consiste nella prospettazione alla vittima di un danno ingiusto, ossia di una menomazione ingiusta e futura dei suoi interessi, la cui possibilità concreta di realizzazione dipende dalla volontà dell’agente. Indipendentemente dal suo contenuto la minaccia deve essere seria ed oggettivamente idonea a esercitare nella psiche del soggetto un’ingiustificata pressione. Dazione e promessa devono costituire l’effetto della costrizione mentre non rilevano se determinate da motivazioni personali del soggetto passivo. Entrambe sono condotte del concusso; la dazione è il trasferimento di un bene alla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (compresa la ritenzione), la promessa, invece, è un impegno qualsiasi ad effettuare una prestazione futura, purchè seria e ben individuata. Entrambe devono essere indebite, ossia non dovute alla Pubblica Amministrazione o al funzionario in relazione all’esercizio della sua attività. È indebita anche la prestazione dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio. Il reato è punito a titolo di dolo generico; l’agente deve essere consapevole sia dell’abusività della sua condotta sia del carattere indebito della dazione o della promessa.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.):**

“*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*”.

Per integrare il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio e, dall’altro, il soggetto destinatario dell’induzione, il quale diventa soggetto attivo concorrente.

Primo elemento della fattispecie, come nel caso della concussione di cui all’art. 317 c.p., è l’abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, individuabile nella strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato.

La differenza rispetto al reato di cui all'art. 317 c.p. è stata efficacemente illustrata nell'ambito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), m. 12228, Maldera; nell'ambito della motivazione la Corte evidenzia come *il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante volenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno* contra ius *da cui deriva* *una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perchéè motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione*".

A differenza che nella fattispecie di concussione, pertanto, al privato è lasciato un significativo margine decisionale e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un vantaggio per sè.

La costruzione della fattispecie in parola non può quindi prescindere dal fatto che il privato è concorrente del Pubblico Ufficiale e che vi sia, in sostanza, uno scambio di promesse/utilità, pur non ricorrendo l'ipotesi di un vero e proprio accordo corruttivo nel quale le parti operano su un piano di perfetta parità.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* comma I c.p.):**

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*"

Tra i soggetti attivi della fattispecie – e dunque potenziali autori dl reato – rientra, in virtù dell’estensione operata dall’art. 321 c.p., anche il privato corruttore oltre a tutti quei Pubblici Ufficiali i quali, con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell’attività giudiziaria.

Tra questi ultimi rientrano senz’altro i magistrati, sia in funzione giudicante che requirente, ma anche – in virtù dell’interpretazione ampia del concetto di “atti giudiziari” cui è giunta la giurisprudenza – i testimoni, i funzionari di cancelleria (in un’ipotesi di assegnazione di processi mediante alterazione dei criteri automatici[[8]](#footnote-8)), il medico penitenziario (il quale, chiamato ad esprimere un giudizio nell’ambito del procedimento volto alla sostituzione/revoca di una misura cautelare, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva attestato l’esistenza di patologie inesistenti[[9]](#footnote-9)).

L’incriminazione non si estende invece agli Incaricati di un pubblico servizio in virtù del mancato richiamo, tra le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere da costoro, dell’art. 319 *ter* c.p.; l’esclusione si spiega verosimilmente con il fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

La parte processuale che può essere favorita o danneggiata può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia stata promossa, una domanda giudiziale. Sono parti anche l’imputato, l’indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

La fattispecie di cui all’art. 319 *ter* c.p. individua un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa) ed entrambe vengono punite allo stesso modo.

La condotta può assumere le forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p. (sia antecedente che susseguente) che quella della corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p. (parimenti sia antecedente che susseguente) e, in ogni caso, per assumere rilevanza ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 319 *ter* c.p., deve essere volta a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai fini della configurabilità della norma di corruzione in atti giudiziari, è da considerarsi “*processo*” anche il procedimento che si tiene davanti al giudice fallimentare: in esso, infatti, intervengono soggetti portatori di interessi contrapposti (il fallito, da una parte ed i creditori dall’altra) e, quindi, ben può realizzarsi la compravendita della funzione giudiziaria che costituisce la condotta incriminata dall’art. 319 *ter* c.p.

Proprio perché ciò che rileva ai fini dell’integrazione della fattispecie di corruzione in atti giudiziari è il fatto che la compravendita della funzione giudiziaria avvenga all’interno di un processo ove vi siano soggetti portatori di interessi sostanziali contrapposti, si ritiene che la condotta incriminata possa realizzarsi anche all’interno di un processo tributario o dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche regionali e superiori.

Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma i procedimenti disciplinari in quanto privi del carattere giurisdizionale.

Non rileva che il processo sia in corso; l’atto corruttivo, infatti, può risultare funzionalmente connesso al processo anche se questo non ha ancora avuto inizio (si pensi ad esempio all’ipotesi in cui il favore di un testimone venga comprato prima che il processo abbia inizio).

Anche se la norma incriminatrice non lo richiede espressamente è indubbio che il fatto corruttivo presenti un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto alle figure base di corruzione, rappresentato dalla necessità che il favore o il danno siano ingiusti dal momento che, per la logica stessa del diritto, ogni decisione giudiziaria finisce, inevitabilmente, per cagionare un vantaggio o un danno a taluna delle parti.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La condotta dovrà risultare, perché possa ritenersi integrata la fattispecie, obiettivamente idonea al raggiungimento del fine previsto dalla norma, secondo una valutazione da svolgersi *ex ante*, al momento dell’accordo.

Anche con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, al pari delle altre ipotesi di corruzione, l’effettivo compimento dell’atto voluto dal corruttore da parte del Pubblico Ufficiale non assume alcuna rilevanza; la fattispecie risulta integrata al momento della conclusione dell’accordo fra corrotto e corruttore.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Corruzione in atti giudiziari nell'ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione (art. 319 *ter* comma II c.p.):**

Se dal fatto di cui all'art. 319 *ter* comma I "*deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

Il secondo comma dell’art. 319 *ter* c.p. prevede due circostanze aggravanti applicabili all’ipotesi base di cui al primo comma e strettamente correlate al processo penale.

In particolare, dette circostanze trovano applicazione, rispettivamente, nell’ipotesi in cui dalla corruzione in atti giudiziari derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni ovvero l’ingiusta condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo.

Anche nell’ambito del D.Lgs. 231/01 l’integrazione delle suddette circostanze aggravanti (senza però distinguere una dall’altra) comporta un aumento di pena in capo all’Ente.

L’aggravante si spiega con l’elevata offensività delle condotte corruttive che portino a colpire e ledere la libertà personale del cittadino.

Per ingiusta condanna deve intendersi una sentenza definitiva ed irrevocabile di condanna, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche di un colpevole cui si sarebbe dovuta infliggere una pena meno elevata.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.):**

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319* ter *c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322* bis *c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322* bis *c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322* bis *c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La* *pena aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio*".

La norma è stata ampiamente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici*".

Detto provvedimento ha abrogato la fattispecie di millantato credito (prevista e punita dall'art. 346 c.p.) prevedendo l'assorbimento della condotta ivi prevista nell'ambito della fattispecie di "traffico di influenze illecite" di cui al successivo art. 346 *bis* c.p.

La riforma, tuttavia, non si è limitata a fondere le due precedenti incriminazioni, ma, nel compattarle, ne ha ampliato l'ambito di operatività.

Il delitto di **millantato credito** puniva due diverse azioni, quella di chi, **vantando un’influenza** presso un Pubblico ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione e quella di chi si faceva dare o promettere danaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente o di doverlo remunerare.

In entrambe le forme indicate, la **vanteria** dell’agente (la cd. venditio fumi) era fondata su una **rappresentazione non veritiera** della possibilità di influenzare le decisioni del funzionario pubblico.

Tale ultimo aspetto avvicinava l’ipotesi criminosa in esame alla **truffa**, fattispecie consistente nel procurarsi un ingiusto profitto attraverso artifici o raggiri tali da indurre qualcuno in errore.

Tutti e due i delitti citati richiedevano per la loro integrazione un’attività di tipo fraudolento o, comunque, di inganno.

È interessante ricordare come nel corso degli anni, in linea con l’idea della natura pubblicistica del bene giuridico tutelato dalla norma (l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione), non siano mancate **letture ampliative**della fattispecie da parte della giurisprudenza, tese a ricomprendervi anche quelle situazioni in cui la **relazione**tra mediatore e pubblico ufficiale fosse **realmente esistente** e non meramente vantata ma il rapporto e soprattutto il credito vantato fosse comunque stato artatamente **ingigantito.**

Sulla spinta degli impegni internazionali, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale (l'art. 346-bis), riferito al **traffico di influenze illecite**.

Obiettivo della nuova fattispecie di reato è quello di punire condotte preliminari rispetto a quelle propriamente corruttive.

La stessa, infatti, punisce chi, **sfruttando relazioni esistenti** con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

L’ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una **iniziale clausola di riserva**che consente l’applicazione della norma – expressis verbis – “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter” (corruzione in atti giudiziari) c.p., rendendo del tutto evidente la funzione **prodromica** della nuova incriminazione **rispetto alla corruzione**.

Pur presentando evidenti analogie con il millantato credito, il traffico di influenze se ne differenzia sotto vari aspetti.

Presupposto esplicito di applicazione della norma è quello della **reale** (e non vantata) **esistenza di relazioni**fra l’intermediario ed il Pubblico Ufficiale.

La stessa costruisce una sorta di "**reato-contratto" e prevede**la **punibilità**, con identica pena del mediatore**, anche di colui che offre**denaro o altro vantaggio patrimoniale e ciò del tutto coerentemente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

  La disposizione è stata oggetto di svariate critiche e soprattutto si è paventata da preoccupazione relativamente alla **scarsa tassatività e determinatezza**della condotta incriminata di “**illecita mediazione**”; l’**assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno delle**lobbyrende, infatti, molto difficile per l’interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite. Proprio questa considerazione, evidentemente ben presente al legislatore del 2012, aveva (probabilmente) spinto quest’ultimo ad una **soluzione sul piano sanzionatorio di compromesso**. Era stata, in particolare, prevista una **pena** (tre anni di reclusione) di gran lunga **inferiore a quella del millantato credito**(cinque anni di reclusione), pur essendo questa nuova ipotesi più grave e minacciosa dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della preesistente, perché l’agente non si limita ad una vanteria ma mette in campo con il suo interlocutore un rapporto realmente esistente.

Con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 l’Italia si allinea definitivamente alle **prescrizioni internazionali**che considerano (v. art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa ed art. 18 della Convenzione Onu contro la corruzione) in modo unitario il comportamento di chi si propone di esercitare un’influenza sulle decisioni di un pubblico agente, **senza in alcun modo distinguere**fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico.

**La riformata fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p., come detto, amplia** **la portata di quelle antecedenti di millantato credito e traffico di influenza illecita;** lasciando inalterata l’ipotesi della mediazione illecita, riscrive l’altra, che punendo la remunerazione richiesta dal mediatore **in relazione all’esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico agente.**

L’ipotesi in cui la remunerazione del funzionario pubblico sia finalizzata a far compiere un **atto contrario ai doveri di ufficio** o a far omettere o ritardare un atto di ufficio costituisce una circostanza aggravante dell'illecito.

**Con la descritta novità diviene, quindi, penalmente rilevante anche l’esercizio di un’“influenza” finalizzata ad asservire il pubblico agente ovvero a fargli compiere un atto conforme ai doveri dell’ufficio**.

Un ulteriore aspetto oggetto di modifica riguarda la **contropartita della mediazione**illecita oggi costituita da “denaro o altra utilità”, in luogo della previgente formulazione che si riferiva a “denaro o altro vantaggio patrimoniale”.

Un cambiamento tutt’altro che formale, atteso che **l’“utilità” ha un significato molto più ampio**, che ricomprende il vantaggio patrimoniale ma si riferisce anche a qualunque vantaggio non patrimoniale idoneo a soddisfare un bisogno umano.

L’assorbimento del millantato credito nel traffico di influenze **trasforma**, infine, colui che nel precedente reato era **danneggiato, in un correo**, al quale si applicherà la stessa pena del mediatore.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.):**

*“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.*

La norma si colloca tra i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.  *Ratio* indiscussa della disposizione è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell’attività negoziale della Pubblica Amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l’amministrazione risulti interessata.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni»), ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell’ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private. La Corte di Cassazione ha precisato[[10]](#footnote-10) che il delitto è integrato da tutte le condotte indicate dall’art. 353 c.p. che si inseriscono nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta. Le condotte assumono, secondo l’elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l’impedimento o la turbativa della gara o l’allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest’ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un’offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l’intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che **il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara** (sul punto si veda, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 12333, Valentino). In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza, si è evidenziato che **il bene, protetto dall’art. 353 c.p. è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte**. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della *par condicio*, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

* **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).**

“*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollenteal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*”

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, 01 marzo 20222 n. 7264, a differenza di quanto previsto dall’art. 353 c.p., in cui l’evento del reato è costituito in via alternativa dall’impedimento della gara o dal suo turbamento, l’art. 353 *bis* c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un’azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

Ai fini della consumazione del reato non è necessaria la realizzazione del fine – cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente –, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando; in ciò consiste il suo turbamento.

La norma punisce le condotte realizzate quando l’ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente. La giurisprudenza si è più volte interrogata riguardo l’integrazione del reato nell’ipotesi in cui venga illegittimamente scelta la forma dell’affidamento diretto in luogo della gara.

Con riferimento all’art. 353 c.p. è stato evidenziato come la Pubblica Amministrazione, procedendo alla scelta del contraente mediante trattativa privata – che tipicamente non implica alcun confronto tra più offerte – possa derogare al modello normale di affidamento diretto, introducendo nel procedimento “segmenti concorrenziali”, almeno in relazione ai momenti iniziali del procedimento, in modo da far si che vi sia una seppur informale fase esplorativa di preselezione competitiva delle imprese con cui contrattare. In questi casi, la giurisprudenza[[11]](#footnote-11) aveva ammesso – sulla base di un’interpretazione estensiva – la configurabilità del reato, escludendola, invece, nell’ipotesi di contratti conclusi a mezzo di trattativa privata svincolata a qualsivoglia schema concorsuale, anche informale, come accade quanto i singoli potenziali contraenti presentano ciascuno le proprie offerte e l’amministrazione resta libera di scegliere con chi stipulare, secondo criteri di convenienza e di opportunità, tipici della contrattazione tra privati.

Tale principio è poi stato applicato anche al reato di cui all’art. 353 *bis* c.p., precisando – e questo sembra essere il discrimine tra procedimenti amministrativi nell’ambito dei quali può configurarsi il reato in esame e quelli in cui va escluso – che ciò che connota una procedura anche informalmente competitiva è la “*previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte*”, non essendo sufficiente la semplice “*comparazione dei ‘curricula’ di soggetti in possesso di competenze coerenti con l’oggetto dell’incarico*”  (così Cass. Pen., Sez. VI, 05 novembre 2020 n. 6603).

 In sostanza, ciò che conta, ai fini dell’integrazione del reato, è il ricorso a istituti competitivi pregiudiziali alla formazione di un contratto con la pubblica amministrazione, che comportino – per legge o per volontà della stazione appaltante – la predisposizione di regole predeterminate alle quali tanto i privati, quanto il soggetto pubblico, devono adeguarsi, anche se tali regole sono meno stringenti di quelle previste per i contratti pubblici e le licitazioni private. **L’elemento chiave è l’esistenza di una qualche forma di concorrenza**.

|  |
| --- |
| **Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta**  **Livello di rischio valutato: Basso.** |

**Processi sensibili e funzioni coinvolte nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta in relazione alle fattispecie di reato valutate rilevanti:**

All'esito dell'attività di analisi svolte, i processi ritenuti potenzialmente a rischio di integrazione dei reati di cui agli artt. 314, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 322, 346 *bis,* 353 e 353 *bis* c.p. nell’ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta sono i seguenti:

1. **Tenuta dei Rapporti con gli iscritti.**

**Attività sensibili**:

* Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
* Rilascio di certificati ed attestazioni;
* Incasso contributo annuale per l’iscrizione all’Albo.

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività si ravvisano rischi potenziali di integrazione delle seguenti fattispecie di reato:

1. Peculato, nell’ipotesi in cui, ad esempio, i contributi incassati vengano utilizzati con finalità diverse da quelle istituzionalmente previste da parte di uno o più Consiglieri dell’Ordine.
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio nelle ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell’Ordine dovesse ricevere denaro o altra utilità al fine di rilasciare certificazioni/attestazioni in assenza dei requisiti.
3. Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell’Ordine – il quale non accetti la promessa o l’offerta – al fine di indurlo a rilasciare certificazioni/attestazione in assenza dei requisiti ovvero a ritardare il recupero/la riscossione di crediti relativi al versamento delle quote annuali.
4. Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell’Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare un iscritto a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo il rilascio di certificazioni/attestazioni.
5. Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell’Ordine, abusando della propria qualifica, costringano un iscritto a dare o promettere denaro o altra utilità per il rilascio di certificazioni/attestazioni dovute.
6. Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio un iscritto vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare il rilascio di documenti in proprio favore.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine;
* Segreteria

1. **Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti.**

**Attività sensibili**:

* Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
* Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

1. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: ad esempio nell’ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio di Disciplina dovessero ricevere denaro o altre utilità affinché influenzino l'*iter* del procedimento disciplinare (in relazione alle tempistiche ovvero all'esito dello stesso).
2. Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio di Disciplina – il quale non accetti la promessa o l’offerta – al fine di indurlo ad influenzare l'*iter* del procedimento disciplinare.
3. Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio di Disciplina dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'incolpato a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo la favorevole conclusione del procedimento.
4. concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio di Disciplina, abusando della propria qualifica, costringano l'incolpato a dare o promettere denaro o altra utilità.
5. Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'incolpato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito del procedimento disciplinare a suo carico.

**Funzioni coinvolte**:

* Componenti il Consiglio di Disciplina.

1. **Gestione rapporti con l'Associazione Stampa Valdostana**.

**Attività sensibili**:

* Determinazione quote per la fruizione dei servizi prestati dall’Associazione;
* Determinazione dei servizi prestati dall'Associazione.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla integrazione dei reati di:

1. concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell’Ordine, abusando della propria qualifica, costringano i rappresentanti dell’Associazione a corrispondere denaro o altra utilità al fine di rinnovare le convenzioni in essere con la stessa.
2. Corruzione per l’esercizio della funzione/un atto contrario ai doveri d’ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più Componenti il Consiglio dovessero ricevere denaro o altra utilità per procedere con il rinnovo/la modifica delle convenzioni in essere.
3. Istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione/per un atto contrario ai doveri dell’ufficio nell’ipotesi in cui un esponente dell’Associazione dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio di Disciplina – il quale non accetti la promessa o l’offerta – al fine di indurlo a procedere con il rinnovo/la modifica delle convenzioni in essere.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine

1. **Nomina di consulenti esterni**:

**Attività sensibili**:

* Valutazione riguardo l’opportunità di nominare un consulente esterno;
* Selezione dei consulenti esterni;
* Nomina dei consulenti esterni.
* Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

La nomina di un consulente esterno presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

1. corruzione per l’esercizio della funzione;
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
3. corruzione in atti giudiziari.

In particolare, l’Ordine potrebbe procedere alla nomina di uno o più consulenti esterni su segnalazione di soggetti terzi – sia in presenza di un’effettiva necessità da parte dell’Ordine che in assenza della stessa – quale corrispettivo all’ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine.

1. **Affidamento di lavori, servizi e forniture.**

Con comunicato del Presidente del 28 giugno 2017 l'ANAC ha ribadito che gli Ordini Professionali rientrano nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice degli Appalti); la posizione rimane analoga anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36[[12]](#footnote-12).

**Attività sensibili**:

* Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
* individuazione dello strumento per l'affidamento;
* definizione requisiti di partecipazione;
* definizione requisiti di aggiudicazione
* valutazione delle offerte;
* verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
* procedure negoziate;
* affidamenti diretti;
* revoca del bando;
* varianti in corso di definizione del contratto;
* utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

1. corruzione per l’esercizio della funzione;
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
3. istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
4. turbata libertà degli incanti;
5. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
6. corruzione in atti giudiziari.

In particolare, i requisiti di partecipazione/aggiudicazione potrebbero essere determinati con modalità tali da favorire determinati soggetti a fronte del percepimento da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine di denaro o altre utilità.

Nell'ambito dell'affidamento diretto, l'assenza di analisi di mercato, la violazione del divieto di frazionamento artificioso o del criterio della rotazione potrebbero essere volti al raggiungimento dei medesimi fini.

Parimenti:

* l’uso distorto del criterio dell’offerta più vantaggiosa;
* ogni vizio del procedimento volto a verificare la presenza di eventuali offerte anonime;
* l’abuso del ricorso alla revoca del bando (al fine di escludere concorrenti sgraditi);
* la certificazione, in corso d’opera della necessità di procedere con l’esecuzione di varianti originariamente non previste (al fine di concedere vantaggi non dovuti all’appaltatore).

1. Da ultimo si ravvisa il rischio di integrazione dei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità qualora i Componenti il Consiglio dovessero utilizzare la carica ed il potere dalla stessa derivante per costringere/indurre i soggetti interessati alla partecipazione a dare o promettere indebitamente utilità.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine.

1. **Riconoscimento Crediti per la formazione professionale continua:**

**Attività sensibili**:

* Accreditamento eventi;
* Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
* Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: ad esempio nell’ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di procedere all’accreditamento di eventi in assenza di requisiti/favorire gli interessi del professionista riconoscendo allo stesso crediti formativi mai conseguiti.
2. Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ipotesi in cui, ad esempio, un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell’Ordine – il quale non accetti la promessa o l’offerta – al fine di indurlo a riconoscergli crediti formativi mai conseguiti.
3. Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell’Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l’accreditamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi;
4. Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell’Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per l’accreditamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi dovuti.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine;
* Commissione formazione continua.

1. **Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua:**

**Attività sensibili**:

* Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
* Verifica completezza documentazione;
* Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’esonero;
* Delibera.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: ad esempio nell’ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di omettere i controlli riguardo il possesso dei requisiti ovvero per procedere con la delibera in assenza dei presupposti.
2. Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell’Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l’emanazione di una delibera di esonero dall’obbligo di formazione professionale continua;
3. Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell’Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per procedere con la delibera di esonero dall’obbligo di formazione professionale continua in presenza dei requisiti per procedere.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine;

1. **Acquisto di beni.**

**Attività sensibili**:

* Ricerca e selezione dei fornitori di beni;
* Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all’ordine effettuato.

L’acquisto di beni e servizi presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all’integrazione dei reati di corruzione per l’esercizio della funzione, di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere utilità.

In particolare, la scelta del venditore o del fornitore potrebbe avvenire su segnalazione soggetti terzi come corrispettivo all’ottenimento di vantaggi personali da parte di Componenti il Consiglio dell’Ordine.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell'Ordine.

1. **Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni**.

**Attività sensibili**:

* *Iter* autorizzativo al conferimento dell’omaggio;
* Selezione dei beneficiari e delle tipologie di omaggio.

La gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni presenta un rischio potenziale di integrazione dei reati di corruzione per l’esercizio della funzione o di un atto contrario ai doveri d’ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

Gli stessi potrebbero infatti costituire contropartita per l’ottenimento, da parte di Componenti il Consiglio dell’Ordine, di vantaggi personali.

**Funzioni coinvolte**:

* Consiglio dell’Ordine.

**Misure di Prevenzione in essere ovvero da adottare a seguito dell’approvazione del presente Piano.**

L’identificazione delle misure di trattamento dei rischi deve rispondere a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. adeguamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: l’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell’Ente.

Nel rispetto di tali requisiti vengono indicate, con riferimento a ciascuna area di rischio, le seguenti misure:

**Gestione dei rapporti con gli Iscritti:**

* Tutte le delibere che comportano un impiego di fondi dell’Ordine sono motivate e vengono riportate all’interno dei verbali delle sedute in cui sono state votate;
* a seguito dell’adozione del presente Piano l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio verranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l’impegno di fondi dell’Ordine (tramite accesso agli atti una volta noti i punti all’ordine del giorno delle sedute);
* a seguito dell’adozione del presente Piano tutte le spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio delle loro funzioni saranno oggetto di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
* i bilanci e le relazioni del Collegio dei Revisori sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine – sezione “Amministrazione Trasparente”;
* i pagamenti delle quote da parte degli Iscritti all’Albo vengono effettuati esclusivamente tramite lo strumento PagoPA (realizzato da AgID in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale);
* viene monitorato con regolarità l’effettivo pagamento delle stesse ed in caso di omissione si procede con il sollecito delle stesse.

**Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti**:

* Viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III Legge 3 febbraio 1963 n. 69 artt. 48 - 63 ed al Regolamento delle funzioni disciplinari di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2017;
* A seguito dell’adozione del presente Piano le spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell’esercizio delle loro funzioni saranno oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine;
* L’adesione ai servizi di cui alla piattaforma “*WhistleblowingPA*” consente l’invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

**Gestione rapporti con l'Associazione Stampa Valdostana**.

* Le quote per la fruizione dei servizi di segreteria e per la disponibilità dei locali della sede risultano predeterminati sulla base di criteri stabiliti in un contratto sottoscritto tra le parti ed oggetto di delibera del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Valdostana (la pluralità di soggetti coinvolti rende improbabile la realizzazione di illeciti sul punto);
* A seguito dell’adozione del presente Piano l’Ordine si impegna a formalizzare eventuali aspetti rilevanti nel rapporto l’Associazione i cui contenuti verranno pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine;
* L’adesione ai servizi di cui alla piattaforma “*WhistleblowingPA*” consente l’invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

**Nomina di consulenti esterni mediante affidamento diretto**:

* a seguito dell’adozione del presente Piano l’ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio verranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l’impegno di fondi dell’Ordine (tramite accesso agli atti una volta noti i punti all’ordine del giorno delle sedute);
* le delibere di affidamento di attività di consulenza esterna dovranno esplicitano in maniera chiara le ragioni per cui il Consiglio ritiene queste ultime necessarie e quelle che hanno condotto ad identificare un determinato consulente;
* prima di procedere con il conferimento dell’incarico viene verificata l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a svolgere l’incarico da parte del Professionista selezionato;
* vengono svolte verifiche a campione riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese;
* l’affidamento avviene con contratto scritto che specifica chiaramente oggetto, durata e remunerazione prevista;
* il *curriculum vitae* del consulente e l’importo stabilito quale corrispettivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione “Amministrazione Trasparente”;
* il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione l’effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dei consulenti;
* L’adesione ai servizi di cui alla piattaforma “*WhistleblowingPA*” consente l’invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

**Affidamento di lavori, servizi e forniture:**

* Nel 2025 l’Ordine approverà un proprio Regolamento volto a disciplinare l’affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Codice Appalti);
* eventuali bandi di gara/selezione sono pubblicati all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine;
* il soggetto designato quale Responsabile Unico del Procedimento sottoscrive, con riferimento a ciascun affidamento, una dichiarazione nell’ambito della quale attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Un modello di dichiarazione viene allegato al presente Piano;
* formano parimenti oggetto di pubblicazione i provvedimenti di aggiudicazione e gli stralci dei verbali delle attività intermedie;
* Pubblicazione, all’interno della sezione “Società trasparente”, del *curriculum vitae* del Responsabile Unico di Progetto;
* viene garantito l’accesso agli atti a tutti i soggetti legittimati (accesso ex Legge 7 agosto 1990 n. 241 – accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
* L’adesione ai servizi di cui alla piattaforma “*WhistleblowingPA*” consente l’invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

**Riconoscimento Crediti per la formazione professionale continua**

* pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine degli eventi formativi accreditati;
* pubblicazione nell’ambito del profilo personale degli iscritti dei crediti formativi maturati;
* pubblicazione dell’ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno dell’attribuzione dell’accreditamento.

**Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni**.

* Con l’adozione del presente Piano l’Ordine si impegna ad adottare un Regolamento che disciplini eventuali sponsorizzazioni da parte dell’Ordine nonché il riconoscimento di omaggi e liberalità;
* Il rendiconto delle suddette spese dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.

In generale l’Ordine intende garantire altresì:

* una sessione annuale di formazione specifica in materia di prevenzione della Corruzione destinata ai Componenti il Consiglio dell’Ordine;
* la tutela dei soggetti che effettueranno segnalazioni di illeciti nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione ANAC 16 marzo 2015 e dall’articolo 54 *bis* del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla Legge n.179/2017.
* Il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi mediante verifiche da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese al riguardo dagli interessati. Queste ultime verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine sezione Amministrazione Trasparente.

### *Le aree di rischio generali*

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato alcuni procedimenti per i quali le Amministrazioni Pubbliche e gli enti ad esse assimilati sono tenuti ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Le aree obbligatorie di rischio individuate dal PNA, rilevate in parallelo a quanto delineato in termini di priorità dalla Legge n. 190, aggiornate con quanto indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono riportate nella seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **Articolo 1, comma 16, Legge 6 novembre 2012 n. 190** | **Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato n. 2 del P.N.A.)** |
| 1. **autorizzazione o concessione (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)** | C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immeditato per il destinatario   1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* e nel contenuto |
| 1. **scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi** | B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture   1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
| 1. **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** | D) Area; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* e nel contenuto |
| 1. **concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera** | A) Area: acquisizione e progressione del personale   1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione |
| 1. **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio** |  |
| 1. **affari legali e contenzioso** |  |
| 1. **scelta dei consulenti e collaboratori** |  |

### 

### *Le aree specifiche di rischio*

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che ogni Amministrazione ed ogni Ente alla stessa equiparato individui, sin dalla prima stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, “ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto”.

Con riferimento all’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta si individuano le seguenti ulteriori aree di rischio:

**Tenuta dei Rapporti con gli iscritti.**

* Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
* Rilascio di certificati ed attestazioni;
* Incasso contributo annuale per l’iscrizione all’Albo.

**Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti.**

* Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
* Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

**Gestione rapporti con l'Associazione Stampa Valdostana.**

* Determinazione quote per la fruizione dei servizi di segreteria;
* Determinazione quote per la fruizione dei locali della sede.

**Accredito eventi formativi:**

* Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto;
* Verifica possesso requisiti per accreditamento;
* Delibera.

**Riconoscimento Crediti per la formazione professionale continua:**

* Accreditamento eventi;
* Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
* Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

**Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua:**

* Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
* Verifica completezza documentazione;
* Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’esonero;
* Delibera.

**MAPPATURA DEI PROCESSI**

Un processo è definito come una sequenza di attività correlate e interagenti che trasformano delle risorse in *output* destinato ad un soggetto interno o esterno e descrive essenzialmente il “chi”, “come” e “quando” dell’effettivo svolgimento dell’attività.

Ai fini del presente Piano è opportuno ribadire che tutti i compiti svolti dall’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta sono previsti dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dalle ulteriori disposizioni di Legge che ne regolano il funzionamento.

Elenco dei processi svolti aggregato per aree di rischio.

**Identificazione e descrizione dei processi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Area di Rischio** | **Funzione interessata** | **Identificazione del processo** |
| Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture) | Componenti il Consiglio dell’Ordine e segreteria per attività strumentali | Procedure contrattuali ad evidenza pubblica |
| Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture) | Componenti il Consiglio dell’Ordine e segreteria per attività strumentali | Affidamenti diretti |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio di Disciplina | Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine | Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine | Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, freelance) |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Segreteria – Componenti il Consiglio dell’Ordine | Rilascio di certificati ed attestazioni relativi agli iscritti all’Albo |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Segreteria – Componenti il Consiglio dell’Ordine | Rilascio di certificati ed attestazioni relativi agli iscritti al Registro dei Praticanti |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | Componenti il Consiglio dell’Ordine/Componenti la Commissione formazione continua | Accredito eventi formativi |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine/Componenti la Commissione formazione continua | Riconoscimento crediti formazione professionale continua |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine | Delibera esonero dall’obbligo di formazione professionale continua |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine/Segreteria | Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti |
| Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Componenti il Consiglio dell’Ordine/Segreteria | Gestione e recupero crediti |

**Rappresentazione dei processi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Rappresentazione** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Analisi e programmazione del fabbisogno; * Individuazione della modalità di affidamento; * Individuazione dell’oggetto e degli elementi essenziali del contratto; * Nomina del RUP (designazione di un soggetto in possesso dei necessari requisiti di cui all’art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed all’Allegato I.2 al Decreto); * Determinazione dell’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; * Scelta della procedura di aggiudicazione; * Definizione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica; * Definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi; * Predisposizione degli atti e dei documenti di gara quali capitolato d’oneri, lettera di invito ed ogni altro documento necessario sulla base della procedura scelta; * Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni; * Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; * Risposte alle richieste di chiarimenti; * Trattamento e conservazione della documentazione di gara; * Eventuale nomina della Commissione giudicatrice; * Gestione delle sedute di gara; * Verifica dei requisiti di partecipazione; * Valutazione dei requisiti ed in particolare dei requisiti qualitativi con applicazione dei punteggi; * Valutazione delle offerte; * Valutazione dell’eventuale anomalia delle offerte; * Aggiudicazione provvisoria; * Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai fini della stipula del contratto; * Effettuazione delle comunicazioni riguardo le esclusioni e le aggiudicazioni; * Stipula del contratto; * Pagamento del corrispettivo; * Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all’ordine effettuato; |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | * Valutazione riguardo l’opportunità di nominare un consulente esterno; * Individuazione dello strumento per l'affidamento; * Selezione dei consulenti esterni; * Nomina dei consulenti esterni; * Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali. |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | * Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare; * Attivazione del procedimento disciplinare o archiviazione immediata della notizia in ipotesi di evidente infondatezza o inesistenza del fatto addebitato; * Fase istruttoria; * Dibattimento; * Decisione del Consiglio di Disciplina concluso il procedimento. |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ovvero dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | * Raccolta domande, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; * Verifica completezza documentazione; * Verifica possesso requisiti; * Delibera. |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ed al Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, freelance) | * Raccolta istanze, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; * Verifica possibilità rilascio certificazione; * Rilascio della certificazione/Attestazione o diniego. |
| Accredito eventi formativi | * Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto; * Verifica possesso requisiti per accreditamento; * Delibera. |
| Riconoscimento crediti formativi | * Registrazione crediti a seguito della partecipazione ad eventi/invio attestati di partecipazione; * Aggiornamento posizione personale dell’iscritto. |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | * Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto; * Verifica completezza documentazione; * Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’esonero; * Delibera. |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | * Verifica pagamenti da parte degli Iscritti; * Eventuale sollecito; * Valutazione riguardo segnalazione per avvio procedimento disciplinare; * Valutazione riguardo l’opportunità di procedere con un recupero dei crediti. |

**Identificazione eventi rischiosi**

Individuazione dei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo che si può riassumere in comportamenti soggettivi impropri di un soggetto che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere una decisione per conto dell’Ordine, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale delle proprie funzioni secondo l’ampia definizione di corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

**Registro eventi rischiosi.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Eventi rischiosi** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un partecipante a scapito degli altri. * Condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione dell’appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità di cui all’art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 24 ed all’Allegato I.2 al medesimo Decreto; * Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un partecipante. * Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento. * Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire guadagni ulteriori rispetto all’offerta presentata. * Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario. * Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati, attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; * Alterazione o omissione attività di controllo. |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | * Affidamento diretto in carenza di motivazioni; * Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell’Ordine; * Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; * Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l’ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio dell’Ordine. |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | * abuso nell’adozione di provvedimenti; * abusi nell’esercizio dell’azione disciplinare; * accordi corruttivi nell’ambito dell’esercizio dell’azione disciplinare al fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento; * assunzione di delibere in assenza dei presupposti. |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ovvero dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | * assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; * abusi od omissioni nell’adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità). |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ed al Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | * rilascio di certificati/attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un determinato soggetto * abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni. |
| Accredito eventi formativi | * accreditamento ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell’Ordine/di terzi in cambio di utilità. |
| Riconoscimento crediti formativi | * Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità. |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | * Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità. |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | * Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; * Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; * Ritardo nell’adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità. |

**Analisi del rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fattore abilitante del rischio** | **Indicatori di rischio** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento | Possibile presenza di interessi esterni |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | Carenza di misure di controllo | Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ovvero dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ed al Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |
| Accredito eventi formativi | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale |
| Riconoscimento crediti formativi | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | Carenza di misure di controllo | Possibile presenza di interessi esterni |

**Livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processo** | **Misurazione del rischio** | **Motivazione della misurazione** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | **Basso** | Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti) |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | **Basso** | Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti) |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | **Basso** | Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ovvero dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | **Basso** | Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ed al Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | **Basso** | Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell’Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente |
| Accredito eventi formativi | **Basso** | Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | **Basso** | Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | **Basso** | Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell’Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente. Controlli contabili stringenti |

**Trattamento del rischio corruttivo.**

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base di priorità emerse in sede di valutazione degli eventi corruttivi rischiosi. Si tratta di progettare l’attuazione di misure specifiche e concrete, prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate, alla sostenibilità organizzativa ed alle risorse disponibili.

La progettazione delle misure tiene conto della distinzione tra misure generali e specifiche, le prime intervengono in modo trasversale sull’intera organizzazione, le secondo agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

**Misure generali.**

Le misure sono individuate tra quelle indicate al paragrafo 5 dell’Allegato 1 del PNA 2019 recante “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*” (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell’etica e di *standard* di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei “rappresentanti di interessi particolari”) confermate dal PNA 2022(anche nella versione di cui all’aggiornamento 2023).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di misura** | **Indicatori descrittivi** | **Programmazione** |
| **Controllo** | La gran parte delle attività a rischio prevedono valutazioni collegiali con conseguente responsabilità in capo all’intero organo deliberante. Le attività di controllo sono quindi in parte assolte reciprocamente dai componenti gli organi. Nel corso dell’anno verranno in ogni caso effettuate attività di monitoraggio e supervisione da parte del RPCT e del Collegio dei Revisori, ciascuno con riferimento alla propria area di competenza | v. scheda programmazione misure specifiche |
| **Regolamentazione** | Nel corso dell’anno verrà avviata l’attività di regolamentazione prevista dal presente Piano ed in particolare:   * + 1. predisposizione di un regolamento per l’acquisto di beni e servizi;     2. predisposizione di un modello di dichiarazione riguardo l’assenza di conflitti di interesse da far sottoscrivere al RUP.   Nel 2024 l’Ordine ha adottato la procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. | Il modello di dichiarazione è allegato al presente Piano.  Il Regolamento verrà approvato entro dicembre 2025 tenuto conto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e delle relative disposizioni attuative. |
| **Trasparenza** | Con l’adozione del presente Piano l’Ordine completerà l’implementazione della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale con riferimento a tutte le sezioni rilevanti rispetto alle attività svolte. Considerate le caratteristiche dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta quello della trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione (in linea con quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza n. 20 del 20 novembre 2018 depositata il 21 febbraio 2019). | Entro giugno 2025 |
| **Formazione** | L’Ordine avvierà un’attività di formazione rivolta alla dipendente/ai dipendenti dell’Associazione Stampa Valdostana che svolgono attività di segreteria in favore dello stesso. I momenti di informazione-formazione si incentreranno sui doveri ed idonei comportamento da tenere in situazioni concrete ed operative. Corsi in materia di prevenzione della corruzione potranno essere rivolti anche ai Componenti il Consiglio. | Almeno un momento formativo entro dicembre 2025 rivolto al RPCT ed alla dipendente dell’Associazione Artisti e Professionisti della Valle d’Aosta che svolge attività prevalente in favore dell’Ordine. |
| **Segnalazione e protezione** | Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione monitora regolarmente la casella *mail* allo stesso dedicata e funzionale a raccogliere eventuali segnalazioni. Tramite la stessa egli riceve altresì notizia riguardo eventuali segnalazioni in forma anonima effettuate a mezzo del portale “*WhistleblowingPA*”. | Tempestiva |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | L’Ordine monitora – in caso di richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto l’indicazione di professionisti iscritti all’Albo cui affidare determinati incarichi – che i professionisti individuati non si trovino in situazioni di conflitto di interesse. Analogamente l’Ordine effettua verifiche in relazione ai Consulenti ed ai Collaboratori incaricati. | Tempestiva |

**Misure specifiche**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Evento rischioso** | **Misura specifica A** | **Misura specifica B** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Definizione dell'oggetto dell'affidamento; * Individuazione dello strumento per l'affidamento; * Condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione dell’appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità di cui all’art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 24 ed all’Allegato I.2 * definizione requisiti di partecipazione; * definizione requisiti di aggiudicazione * valutazione delle offerte; * verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; * procedure negoziate; * affidamenti diretti; * revoca del bando; * varianti in corso di definizione del contratto; * utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. | * Controlli e trasparenza: * Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; * Controlli sulla gestione della cassa; * Pubblicazione bandi di gara/selezione all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine; * Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell’ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l’avanzamento dei lavori. * Applicazione della rotazione ove possibile | * Adozione di un Regolamento per l’affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice Appalti). |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | * Affidamento diretto in assenza di motivazioni; * Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell’Ordine; * Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; * Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l’ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio dell’Ordine. | * Trasparenza * Pubblicazione all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine dell’ordine del giorno verbali delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti interessati di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l’impegno di fondi; * indicazione specifica all’interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all’opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); * affidamento dell’incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; * pubblicazione *curriculum vitae* del consulente nonché dell’importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell’Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente. | * Controlli segreteria: * verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico da parte del professionista selezionato (misura che verrà implementata mediante adozione di un modulo per la raccolta organica delle dichiarazioni del consulente/collaboratore selezionato e verifiche a campione riguardo la veridicità delle stesse). * Controlli RPCT: * verifiche riguardo l’effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. * Applicazione della rotazione ove possibile |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | * abuso nell’adozione di provvedimenti; * abusi nell’esercizio dell’azione disciplinare; * accordi corruttivi nell’ambito dell’esercizio dell’azione disciplinare al fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento; * assunzione di delibere in assenza dei presupposti. | * Rispetto del Titolo III Legge 3 febbraio 1963 n. 69 artt. 48 - 63 ed al Regolamento delle funzioni disciplinari di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2017 e di tutte le disposizioni che regolano la materia. * Trasparenza: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell’esercizio delle loro funzioni all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine. | * Segnalazione e protezione: l’adozione della casella *mail* del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. *whistleblowing* garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza e relativi alle attività del Consiglio di Disciplina. |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo (Elenco Professionisti, Elenco Pubblicisti, Elenco Speciale, Elenco Speciale stranieri) ovvero dal Registro dei Praticanti (Registro praticanti contratto AER Anti Corallo, *freelance*) | * assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; * abusi od omissioni nell’adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità). | * Trasparenza. * Delibere motivate all’interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine; * pubblicazione dell’Ordine del giorno delle sedute del Consiglio aventi ad oggetto l’impiego dei fondi dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; * pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale; * pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Collegio dei Revisori sul sito istituzionale dell’Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. * Controllo. * regolare monitoraggio riguardo l’avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina. | * Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale - in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale). |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo ovvero al Registro dei Praticanti. | * rilascio di certificati o di attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto; * abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni. | * Controlli a campione da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’attestazione/della correttezza della certificazione | * Trasparenza. * Delibere motivate all’interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine; * pubblicazione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; * pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Collegio dei Revisori sul sito istituzionale dell’Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. |
| Accredito eventi formativi | * Accreditamento ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell’Ordine/di terzi in cambio di utilità. | * Trasparenza: * pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine degli eventi formativi accreditati; * pubblicazione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell’Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno del l’attribuzione dell’accreditamento. | * Valutazione in merito all’opportunità di predisporre un Regolamento volto a disciplinare l’accreditamento degli eventi. |
| Riconoscimento crediti formativi | * Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità. | * pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine degli eventi formativi accreditati; * pubblicazione, all’interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati. | * Segnalazione e protezione: l’adozione della casella *mail* del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. *whistleblowing* garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti in materia di riconoscimento di crediti formativi |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | * Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità. | * Controlli da parte del RPCT. | / |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | * Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; * Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; * Ritardo nell’adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità. | * Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale - in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale). | * Controlli da parte del RPCT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Misura A** | **Modalità attuazione** | **Tempi** | **Responsabile attuazione misura** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Controlli: * Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; * Controlli sulla gestione della cassa. | Controlli quantitativi a campione | Annuale | segreteria  RPCT  Collegio dei Revisori | 10% delle fatture emesse |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Trasparenza: * Pubblicazione bandi di gara/selezione all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine; * Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio nell’ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l’avanzamento dei lavori.   Applicazione della rotazione ove possibile. | Pubblicazione tempestiva  Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni | Annuale | Pubblicazione: segreteria  Controlli: RPCT | 20% contratti sottoscritti  Verifica completezza pubblicazioni |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | * Trasparenza * Pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l’impegno di fondi; * indicazione specifica all’interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all’opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); * affidamento dell’incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; * pubblicazione *curriculum vitae* del consulente nonché dell’importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell’Ordine, Sezione “Amministrazione Trasparente”. | Pubblicazione tempestiva  Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni | Annuale | Pubblicazione: segreteria  Controlli: RPCT | Verifica completezza pubblicazione |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | * Responsabilità Collegiale; * Trasparenza: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell’esercizio delle loro funzioni all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine. | Pubblicazione annuale | Annuale | Controlli tra Componenti il Consiglio di Disciplina  RPCT | Verifica avvenuta pubblicazione |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e dall’Elenco Speciale ovvero dal Registro dei Tirocinanti | * Trasparenza. * Delibere motivate all’interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine; * pubblicazione dell’ordine del giorno dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l’impiego dei fondi dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; * pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio delle funzioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; * pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Collegio dei Revisori sul sito istituzionale dell’Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. | Pubblicazioni tempestive | Annuale | RPCT | Verifica avvenuta pubblicazione |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo ovvero dal Registro dei Praticanti | * Controllo. * regolare monitoraggio riguardo l’avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina. | Controlli quantitativi a Campione | Annuale | Segreteria  Consiglieri dell’Ordine  RPCT | Verifica RPCT 10% posizioni |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo ovvero al Registro dei Praticanti | * Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’attestazione/della correttezza della certificazione | Controlli quantitativi a campione | Annuale | RPCT | 10% certificazioni/attestazioni rilasciate |
| Accredito eventi formativi | * Trasparenza: * pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine degli eventi formativi accreditati; * pubblicazione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell’Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno del l’attribuzione dell’accreditamento. | Pubblicazione tempestiva | Annuale | RPCT | Verifica completezza pubblicazioni |
| Riconoscimento crediti formativi | * pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine degli eventi formativi accreditati; * pubblicazione, all’interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati. | Pubblicazione tempestiva | Annuale | RPCT | Verifica completezza pubblicazioni |
| Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua | * controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti | Controlli quantitativi a campione | Annuale | RPCT | 10% pratiche esonero |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | * Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale - in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale). | Coincidente con oggetto misura | Misura  adottata | Consiglio dell’Ordine | Misura adottata |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Misura B** | **Modalità attuazione** | **Tempi** | **Responsabile attuazione misura** | **Indicatori di monitoraggio** |
| Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica | * Adozione di un Regolamento per l’affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice Appalti). | Coincidente con la misura | Entro dicembre 2025 | Consiglio dell’Ordine | Adozione Regolamento |
| Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza | * Controlli segreteria: * verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico da parte del professionista selezionato. * Controlli RPCT: * verifiche riguardo l’effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. * Applicazione della rotazione ove possibile | Controlli segreteria relativi ad ogni affidamento  Controlli RPCT quantitativi a campione sulle pubblicazioni | Annuale | segreteria  RPCT | Controlli a campione 20% contratti sottoscritti |
| Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti | * Attivazione casella *mail* del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. *whistleblowing* | Coincidente con la misura | Entro giugno 2023 | Consiglio dell’Ordine/RPCT | Adozione misura |
| Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo ovvero dal Registro dei Praticanti | * Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale - in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale). | Coincidente con oggetto misura | Misura adottata | Consiglio dell’Ordine | Misura adottata |
| Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo ed al Registro dei Praticanti | * Trasparenza. * Delibere motivate all’interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine; * pubblicazione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio aventi ad oggetto l’impiego dei fondi dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; * pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell’Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. | Pubblicazione tempestiva | Annuale | Segreteria: pubblicazioni  RPCT | Verifica completezza pubblicazioni |
| Riconoscimento crediti formativi | * Attivazione casella *mail* del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. *whistleblowing* | Coincidente con la misura | Entro giugno 2023 | Consiglio dell’Ordine | Adozione misura |
| Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti | * controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti. | Controlli quantitativi a campione | Annuale | RPCT | 10% posizioni |

## **Le attivitA’ di monitoraggio del Piano**

**Monitoraggio e riesame.**

Il monitoraggio del processo di gestione del rischio corruttivo si distingue in due fasi:

* il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
* il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si compone di due livelli:

* in autovalutazione da parte di ciascun responsabile (es. Consiglio dell’Ordine, segreteria, ecc.);
* attuato dall’RPCT.

Frequenza del monitoraggio:

* in autovalutazione: costante con tempestiva informazione all’RPCT;
* attuato dall’RPCT: almeno annuale, mediante controllo degli indicatori di monitoraggio previsti per l’attuazione delle misure attraverso la richiesta di documenti, relazioni, informazioni e qualsiasi prova dell’attività svolta da parte del responsabile dell’attuazione della misura.

Il riesame riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso ed è coordinato dall’RPCT; l'attività di verifica può essere inoltre effettuata a seguito della ricezione da parte di quest’ultimo di segnalazioni di illecito.

**Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all’interno del PTPCT in quanto presupposto della definizione del successivo piano e della relazione annuale RPCT.**

**ROTAZIONE**

La determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, al punto 3.1.1 auspica l’attuazione di misure di rotazione funzionale, compatibilmente con le esigenze organizzative delle società e tenuto conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro ed oggettivi, connessi all’assetto organizzativo.

Nello specifico caso dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta l’istituto non risulta concretamente applicabile in considerazione del fatto che l’Ordine non ha dipendenti e si avvale del servizio di segreteria dell’Associazione Stampa Valdostana che, allo stato, conta di un’unica dipendente. Sono pertanto previste misure alternative quali la formazione.

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)

Triennio 2025-2027

(Articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33)

# Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Dati soggetti a pubblicazione

Come indicato in precedenza nell’ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta ha attivato sul proprio sito istituzionale [www.odg.vda.it](http://www.odg.vda.it) la sezione “Amministrazione trasparente” e sta procedendo con l’implementazione della stessa al fine di poterla mantenere aggiornata con continuità.

Il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa è infatti considerato, stanti la natura e l’organizzazione dell’Ente, una delle misure più efficaci in materia di prevenzione della corruzione.

La sezione è a sua volta articolata in sezioni e sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare a norma dell’allegato 1 al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Queste sottosezioni sono riportate nella tabella “Obblighi di pubblicazione” in calce al presente documento; la tabella riporta gli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione e le tempistiche di aggiornamento.

Detta tabella tiene conto delle semplificazioni operate dall’ANAC nell’ambito della Delibera del 24 novembre 2021 n. 777. Come anticipato nell’ambito della premessa al Piano le disposizioni di cui alla Delibera si applicano a tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste si sostanziano:

1. Nella rilevazione della non compatibilità di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con riferimento agli Ordini ed ai Collegi Professionali (nello specifico degli obblighi di cui agli articoli 10, 20, 29, 31, 38, 39 e 40);
2. Nell’ampliamento di alcuni termini di pubblicazione (con riferimento agli obblighi di cui all’art. 16 comma III, 17 comma II, 18, 29 commi I ed I *bis*, 32 commi I ed I *bis* e 35 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
3. Nella possibilità di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante rinvio ad altri documenti di contenuto analogo (tramite collegamento ipertestuale);
4. Nella riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare ai fini della semplificazione delle modalità attuative (con riferimento agli obblighi di cui all’art. 12, 13 lettere a. e b., 16 comma III, 21 comma II, 29 commi i ed I *bis*, 31, 32, 35 comma I, 36 e 42 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
5. Nella possibilità, con riferimento agli obblighi di cui all’art. 21 comma I D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di adempiere mediante rinvio alla sezione di “Amministrazione trasparente” curata dagli Ordini o dai Collegi Nazionali.

La maggior parte delle citate semplificazioni non trova applicazione nell’ambito dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, le cui caratteristiche (la principale l’assenza di dipendenti) comportavano già un’esenzione dalla necessità di compilazione.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ne ha recepito principi e disposizioni adeguando i contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’Ordine ha designato un proprio Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Quest’ultimo, a norma dell’art. 39 Regolamento (UE) 2016/679, fra i diversi compiti, è tenuto a monitorare l’osservanza da parte dell’Ordine delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali; la verifica si estende naturalmente anche alle pubblicazioni all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” ed è volta ad appurare che siano soggetti a diffusione esclusivamente i dati per cui specifiche normative prevedono un obbligo in tal senso e non anche informazioni ulteriori.

L’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, inoltre, verifica sempre che la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di specifico presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di:

* Liceità;
* Correttezza;
* Trasparenza;
* minimizzazione dei dati;
* esattezza;
* limitazione del periodo di conservazione;
* integrità
* riservatezza

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati rimangono pubblicati sul sito per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatto salvo che con riferimento ai dati relativi a consulenti e collaboratori per cui il periodo di pubblicazione è fissato in 3 anni.

Trascorso detto periodo i dati e le informazioni vengono trasferiti nella sezione “archivio” a norma dell’art. 8 comma 3 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

b. Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma

Come evidenziato nell’ambito del Piano Triennale, l’Ordine ha designato un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in persona di un Consigliere privo di deleghe.

Con riferimento alle pubblicazioni sul sito lo stesso è coadiuvato dal personale impiegato in segreteria (dipendente dell’Associazione Stampa della Valle d’Aosta).

# Iniziative di comunicazione della trasparenza

La promozione e la diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità avviene attraverso il sito *internet* istituzionale dell’Ordine [www.odg.vda.it](http://www.odg.vda.it)

La sezione “Amministrazione Trasparente”, rinvenibile al *link* <https://www.odg.vda.it/amministrazione-trasparente> è stata implementata secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’ANAC e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

# Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico e documentale

a. Il diritto di accesso

Il diritto di accesso è espressione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione e persegue la finalità di rendere conoscibili, a determinate condizioni, gli atti e i dati in possesso della Pubblica Amministrazione ovvero di Enti alla stessa assimilati.

L’accesso agli atti si suddivide in due macrocategorie: **accesso documentale**, esercitato ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e **accesso civico** disciplinato dal D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97.

I due istituti divergono quanto ai presupposti, alle finalità ed ai relativi risvolti procedimentali.

L’**accesso documentale**, *ex* artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è definito come il diritto di “*prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi*” (art. 22, comma 1, lett. a Legge 241/90) ed è esercitabile a condizione che l’istante sia titolare di un interesse c.d. qualificato e, cioè, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza o conoscibilità degli atti.

Per contro, l’accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (*Freedom of Information Act*). A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, l’accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a “chiunque” e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell’istante e senza obbligo di motivare l’istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l’accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l’art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l’**accesso civico c.d. semplice** e, al comma 2, l’**accesso civico generalizzato**.

L’**accesso civico semplice**, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, ha ad oggetto “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (comma 1).

L’accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di pubblicazione.

Diversamente, l’**accesso civico generalizzato** consente a chiunque di “accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (comma 2) e, pertanto, ha ad oggetto dati e documenti diversi rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di trasparenza.

L’accesso civico generalizzato non sostituisce l’accesso civico semplice. Quest’ultimo infatti rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, si è occupata della questione dibattuta concernente l’applicazione dell’accesso documentale ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 e dell’accesso civico semplice e generalizzato *ex* D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 nell’ambito dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto che l’istanza di accesso documentale possa concorrere con quella relativa all’accesso civico generalizzato. Di conseguenza, qualora l’istanza di accesso documentale non possa essere accolta per carenza dell’interesse qualificato potrà, in subordine, essere accolta[[13]](#footnote-13) l’istanza ai fini dell’accesso civico generalizzato.

Inoltre, per l’Adunanza Plenaria, anche nella fase esecutiva del contratto sussiste[[14]](#footnote-14) un interesse pubblico diretto all’attuazione del principio di trasparenza e concorrenza dell’intera procedura ad evidenza pubblica che consente l’ostensibilità dei documenti anche relativi all’esecuzione del contratto.

Quanto alla questione di diritto relativa all’ambito di applicazione dell’accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per i contratti pubblici, secondo i giudici occorre analizzare l’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 congiuntamente all’art. 5 *bis* D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina le ipotesi di esclusione dell’accesso civico.

Sul punto si è sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti due orientamenti: l’uno favorevole all’ammissibilità dell’accesso civico nella materia dei contratti pubblici e l’altro che lo esclude, ma l’Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti richiamati, considerando **ammissibile l’applicazione dell’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici**. Secondo la Plenaria, sussiste un diritto dei cittadini all’accesso dei dati in possesso della P.A., finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa”.

In definitiva, l’applicazione di tale forma di accesso per i contratti pubblici trova solo tre eccezioni assolute:

1. i documenti coperti dal segreto di stato;
2. i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge;
3. le ipotesi disciplinate dall’art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i casi elencati dall’art. 53, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativi alle specifiche tecniche degli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di leale concorrenza[[15]](#footnote-15).

b. Come esercitare l’accesso civico con riferimento all’Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta.

Il diritto all’**accesso civico** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

Quanto all’**accesso civico semplice**, la richiesta può essere inoltrata a mezzo *mail* all’indirizzo [ordine@odg.vda.it](mailto:ordine@odg.vda.it), a mezzo PEC all’indirizzo [odgvalledaosta@legalmail.it](mailto:odgvalledaosta@legalmail.it) ovvero ancora depositando richiesta scritta presso la sede dell’Ordine in Aosta, Via Piave n. 6 indicando: indirizzo *e-mail* per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina *web* in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico”: <https://www.odg.vda.it/accesso-civico>

Ricevuta la richiesta l’Ordine verificherà la sussistenza di un obbligo normativo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà ad inserire i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Contestualmente l’Ordine darà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine quest’ultimo si limiterà ad indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può contattare il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Ordine, titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite all’indirizzo[rpct@odg.vda.it](mailto:rpct@odg.vda.it)

Analogamente, il diritto di **accesso generalizzato** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione, inviando apposita richiesta a mezzo *mail* al RPCT dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo [rpct@odg.vda.it](mailto:rpct@odg.vda.it) o a mezzo PEC all’indirizzo [odgvsalledaosta@legalmail.it](mailto:odgvsalledaosta@legalmail.it) (specificando che la comunicazione è rivolta all’attenzione del RPCT) ovvero, ancora, depositandola presso la sede dell’Ordine in Aosta, Via Piave n. 6. In ogni caso deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica per la risposta.

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico generalizzato sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico”: <https://www.odg.vda.it/accesso-civico>.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Tuttavia, quando l’amministrazione risponde mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali[[16]](#footnote-16), o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’Ordine deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

Decorso tale termine, l’Ordine potrà provvedere sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico semplice o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Ordine, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail [rpct@odg.vda.it](mailto:rpct@odg.vda.it).

Questi deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Con riferimento all’accesso civico generalizzato titolare del potere sostitutivo è il Presidente del Consiglio dell’Ordine.

Infine, come raccomandato dall’ANAC nelle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato, pubblicate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Ordine tiene una raccolta organizzata delle richieste di accesso attraverso un **Registro delle richieste di accesso civico** pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico” – “Registro degli accessi”

Il registro contiene l’elenco delle richieste, l’oggetto delle stesse, la data, l’esito e la data di decisione.

I dati personali eventualmente presenti vengono oscurati.

Il Registro viene aggiornato ogni sei mesi.

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)** | **Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)** |  | | **Riferimento normativo** | **Contenuti dell'obbligo** | **Aggiornamento** |
| **Disposizioni generali** | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza |  | | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 *bis* della  legge n. 190 del 2012 | Annuale |
| Atti generali |  | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti alle normative che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es.  atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
| **Organizzazione** | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |  | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | *Curriculum vitae* | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | *Curriculum vitae* | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno |
|  | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;  2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della  società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi  dalla cessazione dell' incarico) |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati |  | | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica | Tempestivo  (*ex* art. 8, D. Lgs. n. 33/2013) |
| Articolazione degli uffici |  | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo  (*ex* art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
| Telefono e posta elettronica |  | | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo  (*ex* art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) |
| **Consulenti e collaboratori** | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza |  | | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali | Entro 30 gg dal conferimento  (ex art. 15 *bis*, co. 1,  d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico |
|  | | 2) oggetto della prestazione |
|  | | 3) ragione dell'incarico |
|  | | 4) durata dell'incarico |
|  | | 5) *curriculum vitae* del soggetto incaricato |
|  | | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali |
|  | | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura |
| **Personale** | Incarico di  Direttore generale |  | |  | Per ciascun titolare di incarico: |  |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | NA |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo  (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale  (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica |  |
|  | | Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica,. | Annuale  (non oltre il 30 marzo) |
| Titolari di incarichi dirigenziali |  | |  | Per ciascun titolare di incarico: |  |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo  (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale  (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale  (non oltre il 30 marzo) |
| Dirigenti cessati |  | | Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  |  |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. a),  d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno |
|  | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico  2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |
|  | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi  dalla cessazione dell'incarico). |
| Dotazione organica |  | | Art. 16, c. 1 e  art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio. | Annuale  (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 16, c. 2, e  art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio  Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio | Annuale  (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Tassi di assenza |  | | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale  (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) |  | | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Contrattazione collettiva |  | | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Contrattazione integrativa |  | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi stipulati | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa | Annuale |
| **Performance** | Ammontare complessivo dei premi |  | | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Enti controllati** | Società partecipate |  | | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | |  | Per ciascuna delle società: | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1)  ragione sociale | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 3) durata dell'impegno | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Tempestivo  (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Annuale  (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Enti di diritto privato controllati |  | | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | |  | Per ciascuno degli enti: |  |
|  | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1)  ragione sociale | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 3) durata dell'impegno | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Tempestivo  (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente) | Annuale  (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
|  | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale  (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Rappresentazione grafica |  | | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e  le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale  (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) |
| **Attività e procedimenti** | Tipologie di procedimento |  | |  | **Per ciascuna tipologia di procedimento:** |  |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento  può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9)  *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | |  | **Per i procedimenti ad istanza di parte:** |  |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | **ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE** | | | |
| Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici |  | | Art. 30 D.Lgs. 36/2023 | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l’automatizzazione delle proprie attività. | *Una tantum* con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |
| Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi, schemi tipo |  | | Allegato I.5 D.Lgs. 36/2023 | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse  NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante *link* al portale MIT | Tempestivo |
|  | | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori  Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. | Tempestivo |
| Procedure di gara con sistemi di qualificazione |  | | Art. 168 D.Lgs. 36/2023 | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l’iscrizione al sistema. | Tempestivo |
| Procedure di gara regolamentate (settori speciali) |  | | Art. 169 D.Lgs. 36/2023 | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi  Atti eventualmente adottati recanti l’elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali). | Tempestivo |
| Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico |  | | Art. 11, co. 2-*quater*, l. n. 3/2003, introdotto dall’art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico  Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale |
| **Bandi di gara e contratti** |  | | **PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL *LINK* ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023**  **PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI** | | | |
| **Fase di Pubblicazione** | Dibattito pubblico | | Art. 40, co. 3 e co. 5, D.lgs. 36/2023  Dibattito pubblico  (da intendersi riferito a quello facoltativo)  Allegato I.6 al D.lgs. 36/2023  Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)  2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall’art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell’allegato)  3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato  Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai numeri 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall’intervento | Tempestivo |
| Documenti di gara e pubblicazione a livello nazionale | | Art. 82, D.lgs. 36/2023  Documenti di gara  Art. 85, co. 4, D.lgs. 36/2023  Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l’Allegato II.7) | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:  Delibera a contrarre  Bando/avviso di gara/lettera di invito  Disciplinare di gara  Capitolato speciale  Condizioni contrattuali proposte | Tempestivo |
| **Fase di affidamento** | Trasparenza dei contratti pubblici | | Art. 28, D.lgs. 36/2023 | Composizione delle commissioni giudicatrici e *curricula* dei componenti | Tempestivo |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: | | Art. 47, co. 2, e 9 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021  D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023) | Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall’operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell’art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24;  art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;  D.Lgs. 201/2022 | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:  1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);  2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);  3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;  4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);  5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Tempestivo |
| **Fase esecutiva** | Collegio consultivo tecnico | | Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs 36/2023 | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)  CV dei componenti |  |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: | | Art. 47, co. 3, co. 3-*bis*, co. 9, Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021  Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati  D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023) | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti  2) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo |
| Sponsorizzazioni | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | | Art. 134, co. 4, D.Lgs. 36/2023 | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:  1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. | Tempestivo |
| Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza | | Art. 140, d.lgs. 36/2023  Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall’importo di affidamento.  In particolare:  1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;  2) perizia giustificativa;  3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;  4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura;  5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo |
| Finanza di progetto | Procedura di affidamento | | Art. 193, D.Lgs. 36/2023 | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo |
| **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** | Criteri e modalità |  | | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Atti di concessione |  | | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | |  | Per ciascun atto: |  |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 2)  importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) *link* al progetto selezionato | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo  (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale  (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Bilanci** | Bilancio |  | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche | Annuale  (entro 30 gg dalla data di approvazione) |
| Provvedimenti |  | | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016 | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo |
|  | | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie | Tempestivo |
| **Beni immobili e gestione patrimonio** | Patrimonio immobiliare |  | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti,  E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Canoni di locazione o affitto |  | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Controlli e rilievi sull'amministrazione** | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV |  | | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 | Nominativi |  |
|  | | Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |
| Organi di revisione amministrativa e contabile |  | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Corte dei conti |  | |  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Servizi erogati** | Carta dei servizi e standard di qualità |  | | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Class action |  | | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio | Tempestivo |
|  | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo |
|  | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo |
| Costi contabilizzati |  | | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale  (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |
| Liste di attesa |  | | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Servizi in rete |  | | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo |
| **Pagamenti** | Dati sui pagamenti |  | | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale  (in fase di prima attuazione semestrale) |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti |  | | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| IBAN e pagamenti informatici |  | | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013  Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Opere pubbliche** | Atti di programmazione delle opere pubbliche |  | | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013  Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016  Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). | Tempestivo  (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche |  | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo  (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo  (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Informazioni ambientali** |  |  | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;  art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 195/2005 | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|  | | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| **Altri contenuti** | **Prevenzione della Corruzione** |  | | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale |
|  | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo |
|  | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale  (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |
|  | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo |
| **Altri contenuti** | **Accesso civico** |  | | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
|  | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
|  | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
|  | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale |
| **Altri contenuti** | **Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati** |  | | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite *link* al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo |
|  | | Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale |
| **Altri contenuti** | **Dati ulteriori** |  | | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed Enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | Non prevista |

1. Citando, a sostegno di tale conclusione, la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011 con cui la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sugli Ordini Professionali - in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato - ha stabilito la natura di Ente Pubblico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani. In particolare, detta sentenza, richiamando precedenti pronunce, recita "*la loro natura è quella di Enti Pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le cui prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego*". [↑](#footnote-ref-1)
2. Recante, per l'appunto, "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190. [↑](#footnote-ref-2)
3. In tal senso anche il parere espresso da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 7 marzo 2014 n. 1521 (protocollo di uscita). [↑](#footnote-ref-3)
4. Con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. [↑](#footnote-ref-4)
5. Quali, ad esempio, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, l'Ordine degli Avvocati di Bari, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio. [↑](#footnote-ref-5)
6. In linea con la nota 5-C-2016 del 19 ottobre 2016 con cui si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense secondo cui, in ipotesi di designazione di un Consigliere dell’Ordine, devono essere necessariamente esclusi il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2004 (ud. 28 ottobre 2004), n. 47191. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cass. Pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, ud. 27 gennaio 2012, n. 24349. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, ud. 29 gennaio 2009, n. 19143 [↑](#footnote-ref-9)
10. Si vedano ad esempio Cass. Pen. Sez. II. 21 aprile 2017 n. 28388, Leo e altri e Cass. Pen. Sez. II 04 maggio 2018 n. 34746. [↑](#footnote-ref-10)
11. Si vedano ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 22 settembre 2004, n. 44829, Cass. Pen. Sez. VI, 28 gennaio 2008, n. 13124 e Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 29581. [↑](#footnote-ref-11)
12. A fronte della richiesta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico. Secondo l’Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. [↑](#footnote-ref-12)
13. L’Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: “a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sul punto, l’Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: “b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale”. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sul punto è stato espresso il seguente principio di diritto: “c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-*bis* del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame. [↑](#footnote-ref-16)